

Tribunale di Napoli, Ufficio G.i.p., c.c. 23 giugno 2011 (dep. 19 gennaio 2012)
Imp. T. e altri, Est. Guardiano

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI NEL
TRIBUNALE DI NAPOLI

Nel procedimento penale contro

1. T. J. (alias Kumar), *omissis*
2. S. C., *omissis*
3. L. J. A., *omissis*
4. K. N., *omissis*
5. T. V. M. (alias Vetti) , *omissis*
6. N. S. (alias Mogan), *omissis*
7. T. P. (alias Rajah), *omissis*
8. V. P. (alias Paramesan) , *omissis*
9. S. S., *omissis*
10. P. P. (alias Prabù) , *omissis*
11. A. A. (alias Agilan) , *omissis*
12. D. C. A., *omissis*
13. T. G. (alias Jeya o Guna) , *omissis*
14. S. U. (alias Mohan), *omissis*
15. S. J. C. (alias Jeey), *omissis*
16. T. N., *omissis*
17. Thi. S., *omissis*
18. N. J. (alias Andrea), *omissis*
19. M. J. (alias Derikson) , *omissis*
20. J. J. (alias Jude) , *omissis*
21. Se. Ka. (alias Kavi) , *omissis*
22. Tha. S., *omissis*
23. R. T. (alias Vasanthan), *omissis*
24. Th. Pr. (alias Pradeep) , *omissis*
25. K. S., *omissis*
26. S. G., *omissis*
27. Si. Ka. (alias Kovi), *omissis*
28. J. C. Q. (alias Quinton), *omissis*
29. T. L., *omissis*
30. P. J., *omissis*

31. S. B., *omissis*

IMPUTATI

a) del **delitto p. e p. dall'art. 270 bis co. 1, 2 e 3 c.p.**, perchè si associavano tra loro e con altre persone non identificate allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, realizzando in Italia un'associazione criminale, con il compito specifico della raccolta dei finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi del gruppo terroristico, costituente articolazione nazionale o comunque una rete di sostegno dell'organizzazione terroristica Srilankese di etnia Tamil, denominata "L.T.T.E" (Liberation Tigers of Tamil Eelam) Tigri Tamil, che si contrappone al governo e ai cittadini dello Sri Lanka per la creazione di uno stato indipendente; organizzazione operante sulla base di un complessivo programma criminoso, condiviso anche da altre "cellule" attive all'estero contemplante la preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro il governo, forze militari, istituzioni, organizzazioni, cittadini ed altri obiettivi civili dello Sri Lanka, il proselitismo effettuato attraverso video, audio cassette e documenti propagandistici per alimentare l'odio inter-etnico della minoranza tamil contro la maggioranza cingalese, la raccolta dei finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione; la disponibilità di armi da utilizzare per gli attacchi terroristici e la predisposizione, comunque, di tutti i mezzi necessari per l'attuazione del programma criminoso dell'associazione finalizzato alla creazione di uno stato indipendente della minoranza etnica tamil. In particolare:

⊗ T. J. (alias Kumar) con funzioni direttive ed organizzative (art. 270 bis c.p.) nell'ambito dell'organizzazione transnazionale con un ruolo centrale nella ristrutturazione delle modalità di reperimento dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi del gruppo terroristico e della diffusione del nuovo metodo di raccolta forzosa "cd sistema LC", acronimo delle iniziali delle parole Tamil "morire per vivere", responsabile della diffusione del predetto metodo presso i capi dei gruppi appartenenti alla cellula italiana e a quelle attive all'estero, con compiti di raccordo tra i vertici dell'organizzazione transnazionale e l'attività dei membri della cellula italiana;

⊗ S. C. con funzioni direttive ed organizzative (art. 270 bis c.p.) nell'ambito della cellula operante nel territorio italiano, consistite nel coordinare l'attività di reperimento dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi del gruppo terroristico, con funzioni di indirizzo, controllo e impulso in tutta l'area del nord Italia e con compiti di

raccordo tra i vertici dell'organizzazione transnazionale e l'attività dei membri della cellula italiana;

◎ L. J. A. con funzioni direttive ed organizzative (art. 270 bis c.p.) nell'ambito della cellula operante nel territorio italiano, consiste nel coordinare l'attività di reperimento dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi del gruppo terroristico, con funzioni di indirizzo, controllo e impulso in tutta l'area del sud Italia e con compiti di raccordo tra i vertici dell'organizzazione transnazionale e l'attività dei membri della cellula italiana;

◎ K. N. con funzioni direttive ed organizzative (art. 270 bis c.p.) nell'ambito della cellula operante nel territorio italiano, consiste nel coordinare, nell'area della centrale operativa attiva a Reggio Emilia, il reperimento dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione terroristica, con compiti di indirizzo, controllo e impulso nella raccolta del denaro nella zona di competenza, relazionandosi con i vertici dell'organizzazione transnazionale e riferendo direttamente a S. C. e L. J. A., rispettivamente responsabili della cellula italiana nell'area del nord e del sud Italia;

◎ T. V. M. (alias Vetti) con funzioni direttive ed organizzative (art. 270 bis c.p.) nell'ambito della cellula operante nel territorio italiano, consiste nel coordinare, nell'area della centrale operativa attiva a Genova, il reperimento dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione terroristica, con compiti di indirizzo, controllo e impulso nella raccolta del denaro nella zona di competenza, relazionandosi con i vertici dell'organizzazione transnazionale e riferendo direttamente a S. C. e L. J. A., rispettivamente responsabili della cellula italiana nell'area del nord e del sud Italia;

◎ N. S. (alias Mogan) con funzioni direttive ed organizzative (art.270 bis c.p.) nell'ambito della cellula operante nel territorio italiano, consiste nel coordinare, nell'area della centrale operativa attiva tra Napoli e Roma, il reperimento dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione terroristica, con compiti di indirizzo, controllo e impulso nella raccolta del denaro nella zona di competenza, relazionandosi con i vertici dell'organizzazione transnazionale e riferendo direttamente a S. C., responsabile della cellula italiana nell'area del nord Italia;

◎ T. P. (alias Rajah) con funzioni direttive ed organizzative (art.270 bis c.p.) nell'ambito della cellula operante nel territorio italiano, consiste nel coordinare, inizialmente da solo per la zona di Napoli e poi quale stretto collaboratore del Mogan, nominato responsabile delle aree di Napoli e Roma, nelle predette zone il reperimento dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione terroristica, con compiti di indirizzo, controllo e impulso nella raccolta del denaro nella fascia

territoriale di competenza relazionandosi con i vertici dell'organizzazione transnazionale e riferendo direttamente a S. C., responsabile della cellula italiana nell'area del nord Italia;

⊗ V. P. (alias Paramesan) con funzioni direttive ed organizzative (art.270 bis c.p.) nell'ambito della cellula operante nel territorio italiano, consistite nel coordinare, nell'area della centrale operativa attiva a Mantova, il reperimento dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione terroristica, con compiti di indirizzo, controllo e impulso nella raccolta del denaro nella zona di competenza riferendo direttamente a S. C., responsabile della cellula italiana nell'area del nord Italia;

⊗ S. S. (alias Sutha) con funzioni direttive ed organizzative (art.270 bis c.p.) nell'ambito della cellula operante nel territorio italiano, consistite nel coordinare, nell'area della centrale operativa attiva a Bologna, il reperimento dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione terroristica, con compiti di indirizzo, controllo e impulso nella raccolta del denaro nella zona di competenza riferendo direttamente a S. C., responsabile della cellula italiana nell'area del nord Italia;

⊗ P. P. (alias Prabù) - A. A. (alias Agilan) - D. C. A. (alias D. K. Anandaraja o Ananthan) quali partecipi all'associazione (art. 270 bis co. 2 c.p.) nell'ambito della cellula operante nel territorio italiano, con condotta consistita nell'assicurare nell'area della centrale operativa attiva a Napoli il reperimento dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione terroristica con compiti di raccolta del denaro nella zona di competenza e riferendo direttamente ai responsabili dell'area partenopea Mogan e Rajah nonché a S. C., responsabile della cellula italiana nell'area del nord Italia;

⊗ T. G. (alias Jeya o Guna) - S. U. (alias Mohan) - S. J. C. (alias Jeey) quali partecipi all'associazione (art. 270 bis co. 2 c.p.) nell'ambito della cellula operante nel territorio italiano, con condotta consistita nell'assicurare nell'area della centrale operativa attiva a Napoli il reperimento dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione terroristica prevalentemente con compiti di "esattori e/o corrieri";

⊗ T. N. - Thi. S. - N. J. (alias Andrea) - M. J. (alias Derikson) - J. J. (alias Jude) quali partecipi all'associazione (art. 270 bis co. 2 c.p.) nell'ambito della cellula operante nel territorio italiano, con condotta consistita nell'assicurare nell'area della centrale operativa attiva a Biella il reperimento dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione terroristica prevalentemente con compiti di "esattori e/o corrieri", il T.N., esperto di informatica, anche di "contabile", M. J. con

la moglie J. J. con il compito di contabilizzare e custodire tutti i dati della raccolta di denaro, tutti riferendo direttamente a S. C., responsabile della cellula italiana nell'area del nord Italia;

⊗ Se. Ka. (alias Kavi) - Tha. S. - R. T. (alias Vasanthan) quali partecipi all'associazione (art. 270 bis co. 2 c.p.) nell'ambito della cellula operante nel territorio italiano, con condotta consistita nell'assicurare nell'area della centrale operativa attiva in Liguria (Genova-Rapallo) il reperimento dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione terroristica prevalentemente con compiti di "esattori";

⊗ Th. Pr. (alias Pradeep) - K. S. - S. G. (alias Jeevananthan o Geevananthan) - Si. Ka. (alias Kovi) quali partecipi all'associazione (art. 270 bis co. 2 c.p.) nell'ambito della cellula operante nel territorio italiano, con condotta consistita nell'assicurare nell'area della centrale operativa attiva nell'Emilia Romagna il reperimento dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione terroristica prevalentemente con compiti di "esattori";

⊗ J. C. Q. (alias Quinton) - T. L. (alias Lawrence) - P. J. quali partecipi all'associazione (art. 270 bis co. 2 c.p.) nell'ambito della cellula operante nel territorio italiano, con condotta consistita nell'assicurare nell'area della centrale operativa attiva a Palermo il reperimento dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione terroristica con compiti di raccolta del denaro nella zona di competenza e riferendo direttamente ad L. J. A., responsabile della cellula italiana nell'area del sud Italia;

⊗ S. B. quale partecipa all'associazione (art. 270 bis co. 2 c.p.) nell'ambito della cellula operante nel territorio italiano, punto di riferimento per la città di Roma per assicurare il reperimento dei fondi necessari per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione terroristica delle L.T.T.E, prevalentemente con compiti di "esattore" e di "aiutante" di K. N., capo zona di Reggio nell'Emilia e stretto collaboratore di S. C., responsabile della cellula italiana nell'area del nord Italia;

in Napoli, Palermo, Reggio Emilia, Biella, Genova, Mantova, Bologna, Roma e altrove

dal mese di settembre 2006 condotta tuttora in atto

b) del **delitto p. e p. dagli artt. 110, 112, 81 cpv, 629 co. 1 e 2 c.p.**, perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, in numero superiore a cinque, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo dell'organizzazione terroristica di appartenenza di cui al capo a) dell'imputazione, minacciando i connazionali di etnia Tamil presenti in Italia di ritorsioni in caso di insolvenza e con la consapevolezza dei predetti di correre grave e concreto pericolo per se stessi ed i propri familiari, anche

nello stato di origine (Sri Lanka), in caso di mancato pagamento o di manifestazione di dubbi sulla reale destinazione delle somme di denaro richieste, li costringevano al pagamento, con cadenza mensile, inizialmente di somme di denaro proporzionate al presunto reddito dei predetti e con l'adozione del nuovo sistema di raccolta di denaro, cd. metodo "LC", dal febbraio 2007, al pagamento della somma di € 30,00 al mese, così procurando in danno dei predetti un ingiusto profitto a se stessi e all'organizzazione di appartenenza.

Con l'aggravante di cui all'art. 1 legge 6.2.1980 n. 15 avendo commesso i reati per finalità di terrorismo ed in particolare per reperire i finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione di appartenenza denominata "L.T.T.E" (Liberation Tigers of Tamil Eelam) Tigri Tamil;

in Napoli, Palermo, Reggio Emilia, Biella, Genova, Mantova, Bologna, Roma e altrove

dal mese di settembre 2006 condotta tuttora in atto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 23.11.2009, il P.M. chiedeva al Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli il rinvio a giudizio, di 1) T. J.; 2) S. C.; 3) K. N.; 4) T. V. M.; 5) N. S.; 6) T. P.; 7) V. P.; 8) S. S.; 9) P. P.; 10) A. A.; 11) D. C. A.; 12) T. G.; 13) S. U.; 14) S. J. C.; 15) T. N.; 16) Thi. S.; 17) N. J.; 18) M. J.; 19) J. J.; 20) Se. Ka., 21) R. T.; 22) Th. Pr.; 23) K. S.; 24) S. G.; 25) Si. Ka.; 26) J. C. Q.; 27) P. J.; 28) S. B., tutti in atti generalizzati, per rispondere dei reati loro in rubrica ascritti.

Fissata l'udienza preliminare, in tale sede, verificata la regolare costituzione delle parti, alla udienza del 11.10.2010, tutti gli imputati innanzi indicati ed i rispettivi difensori chiedevano che il procedimento a loro carico venisse definito attraverso il rito alternativo del giudizio abbreviato, condizionato alla escussione di due testimoni, nelle persone di Weiss Garda, ex portavoce dell'O.N.U. in Sri Lanka, e di Giorgio Del Zanna, presidente della Comunità di S. Egidio di Milano.

Di conseguenza il giudice disponeva la trasformazione del rito nel giudizio abbreviato, procedendo, nel contraddittorio tra le parti, alla escussione del solo Del Zanna, ritenendo non necessaria la escussione del Weiss Garda, potendo le parti acquisire in forma documentale le dichiarazioni da lui rese alla stampa internazionale nel periodo in cui svolgeva le sue funzioni di portavoce dell'O.N.U. in Sri Lanka.

Sempre nel corso della celebrazione del giudizio abbreviato il giudice procedente, all'udienza del 29.11.2010, conferiva incarico peritale al prof.

Giuseppe Burgio, in adempimento del quale il suddetto perito depositava un proprio elaborato, al quale si riportava integralmente.

Anche le difese provvedevano a nominare un consulente tecnico nella persona della dott.ssa Cristina Natali, che, con l'accordo delle parti, depositava un proprio elaborato al quale si riportava.

Disposta l'acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. e di quelli prodotti dai difensori, nonché degli elaborati del perito e dei consulenti tecnici, nella successiva udienza del 23.6.2011, dopo le conclusioni delle parti, il Giudice ha pronunciato sentenza, come da allegato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti oggetto del presente procedimento sono stati ricondotti, secondo l'impostazione accusatoria, nella previsione normativa dell'art. 270 bis, co. 1, 2 e 3, c.p., intitolato "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico" (capo a dell'imputazione), nonché in quella di cui agli artt. 110, 112, 81, cpv., 629, co. 1 e 2, c.p (capo b).

Ragioni di economia della narrazione processuale impongono, in via preliminare, di evidenziare da subito come il "centro gravitazionale" della presente motivazione sia costituito proprio dalla contestata partecipazione di tutti gli imputati ad un'associazione a delinquere con finalità di terrorismo internazionale nota come "L.T.T.E.", acronimo di Liberation Tigers of Tamil Ealam, ovvero, nella traduzione italiana, diffusa in numerosi articoli di stampa e pubblicazioni scientifiche, "Tigri Tamil".

In relazione al reato di cui al capo b), infatti, come si vedrà meglio in seguito, il Giudice, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, condivisa dai difensori degli imputati, pronunciava sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste.

Tanto premesso, dalla lettura del capo a) dell'imputazione si evince, innanzitutto, che tutti gli imputati sono accusati di essersi associati tra loro "allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale", dando vita, in territorio italiano, ad un'associazione a delinquere avente "il compito specifico della raccolta dei finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi del gruppo terroristico, costituente articolazione nazionale o comunque una rete di sostegno dell'organizzazione terroristica srilankese di etnia Tamil, denominata L.T.T.E....., che si contrappone al governo e ai cittadini dello Sri Lanka per la creazione di uno stato indipendente; organizzazione operante sulla base di un complessivo programma criminoso, condiviso anche da altre cellule attive all'estero, contemplante la preparazione ed esecuzione di azioni

terroristiche da attuarsi contro il governo, forze militari, istituzioni, organizzazioni, cittadini ed altri obiettivi civili dello Sri Lanka; il proselitismo effettuato attraverso video, audio cassette e documenti propagandistici per alimentare l'odio inter-etnico della minoranza tamil contro la maggioranza cingalese; la raccolta dei finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione; la disponibilità di armi da utilizzare per gli attacchi terroristici e la predisposizione, comunque, di tutti i mezzi necessari per l'attuazione del programma criminoso dell'associazione, finalizzato alla creazione di uno stato indipendente della minoranza etnica tamil".

Nello specificare il contributo causale fornito da ciascuno degli imputati alla compagine associativa, il P.M. delineava un'articolata struttura organizzativa, realizzata attraverso l'attivazione di una serie di "cellule", operanti in diverse città e regioni dello Stato italiano (Reggio Emilia; Genova; Roma; Napoli; Mantova; Bologna; Biella; Rapallo; Palermo; Liguria; Emilia-Romagna), i cui componenti avevano il compito di reperire, all'interno del loro territorio di "competenza", i fondi necessari per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione terroristica.

Significativa, nella ricostruzione prospettata dall'organo della Pubblica Accusa, era anche la dimensione piramidale dell'associazione creata in Italia, che, secondo un modulo ad espansione verticale, vedeva al suo vertice T. J., il cui ruolo era quello di dirigente ed organizzatore del sodalizio, curando la diffusione, all'interno della "cellula" italiana, del nuovo metodo di raccolta forzata dei fondi, denominato "morire per vivere", nonché assicurando il necessario raccordo tra "i vertici dell'organizzazione transnazionale e l'attività dei membri della cellula italiana", e, scendendo lungo i gradini della scala gerarchica, una serie di dirigenti ed organizzatori che coordinavano l'attività di reperimento dei fondi in specifiche zone del territorio italiano, caratterizzate da una diversa estensione territoriale (macroregionale; regionale e comunale), sino a giungere a coloro che occupavano la base della piramide, con funzioni di "esattori" dei fondi ovvero di semplici "aiutanti".

Come si vede, dunque, la condotta illecita contestata a tutti gli imputati nel capo a) dell'imputazione è rappresentata da una forma di partecipazione qualificata all'associazione a delinquere con finalità di terrorismo internazionale nota come L.T.T.E., essendo gli stessi, secondo la tesi accusatoria, stabilmente inseriti, con ruoli diversi, nelle "cellule", diretta emanazione della "casa madre" srilankese, operanti in territorio italiano con funzioni di supporto logistico, consistenti esclusivamente, come si è detto, nella raccolta di fondi per sostenere le attività delle "Tigri Tamil".

La circostanza che lo scopo perseguito dalle “cellule” italiane sia consistito in un’attività che, a differenza di altre manifestazioni tipiche del supporto logistico fornito a gruppi terroristici transnazionali dalle “cellule” attive in paesi diversi da quello in cui è concentrata esclusivamente o prevalentemente l’azione politica e militare della “casa madre” (quali la falsificazione di documenti di identità; la detenzione illegale di armi; l’arruolamento o l’addestramento con finalità di terrorismo internazionale), non costituisce di per sé reato, rende ancora più decisivo risolvere il problema di fondo sotteso all’intera impalcatura accusatoria: se, cioè, l’associazione in favore della quale è avvenuta la raccolta di fondi in Italia (dato, quest’ultimo, che si può dare per acquisito, sulla base delle indagini svolte, compendiate nelle alleghe informative della polizia giudiziaria operante, alle quali, sul punto, si rimanda), vale a dire la L.T.T.E., sia da considerarsi o meno un’associazione con finalità di terrorismo internazionale.

Nel fornire una adeguata risposta a tale quesito verranno prese in considerazione una serie di fonti di conoscenza, non esclusivamente costituite da fonti di produzione normativa, indispensabili per orientare l’attività interpretativa di questo giudice, che si possono così sinteticamente riassumere: 1) norme costituzionali; 2) norme di diritto internazionale, di natura pattizia o consuetudinaria; 3) norme legislative nazionali; 4) giurisprudenza degli organi di giustizia nazionali ed internazionali; 5) opinioni dottrinali; 6) perizia del prof. Giuseppe Burgio sulla storia del movimento L.T.T.E.

Il punto di partenza del percorso motivazionale, ovviamente, non può che essere costituito dalle due norme di riferimento immediato in subiecta materia contenute nel codice penale: l’art. 270 bis (“Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”), nella sua attuale formulazione, derivante dall’art. 1, co. 1, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n. 438, e l’art. 270 sexies (“Condotte con finalità di terrorismo”), inserito nel corpo codicistico dall’art. 15, co. 1, D. L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31.7.2005, n. 155.

In particolare, secondo il disposto dell’art. 270 bis, c.p.: “Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

L'art. 270 sexies, a sua volta, recita testualmente: “Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.

Non è questa la sede, esulando dagli scopi della presente trattazione, per dare conto del contesto storico in cui è maturata la volontà del Legislatore italiano di inserire nell'ordinamento penale le menzionate disposizioni normative, la cui ratio va individuata nella decisione di fornire una risposta adeguata, sul piano giudiziario, alla enorme capacità offensiva raggiunta dagli attacchi delle organizzazioni terroristiche internazionali, soprattutto di matrice islamica, che negli ultimi dieci anni hanno suscitato un elevatissimo livello di allarme nell'intera comunità degli Stati, ovvero dell'ampio dibattito sviluppatosi nella dottrina penalistica ed internazionalistica intorno alla portata del contenuto precettivo di tali disposizioni.

Ciononostante alcune considerazioni sulla natura delle condotte incriminate, come risultanti dalla integrazione dell'art. 270 bis, c.p., operata dall'art. 270 sexies, c.p., con particolare riferimento agli estremi del fatto tipico e dell'elemento soggettivo del reato, vanno comunque svolte.

Prima di procedere oltre, va effettuata una premessa di carattere generale, una sorta di “bussola” per orientare l'attività di interpretazione che ci si accinge a svolgere.

Come è stato correttamente osservato in dottrina, una volta affermatasi, a livello di politica legislativa, la scelta di utilizzare il diritto penale ai fini preventivi e repressivi delle diverse manifestazioni del terrorismo internazionale, tra le varie opzioni possibili di un diritto penale “del nemico”, senza garanzie, ed un diritto penale “dell'emergenza”, ispirato al “bisogno di sicurezza” della collettività, imperniato su “fattispecie indeterminate, plasmabili a piacimento nella prassi applicativa, irrefrenabilmente protese all'anticipazione della soglia di punibilità”, la

strada intrapresa dal Legislatore italiano è stata quella di costruire un diritto penale “adattato al nemico”, attraverso la previsione di “fattispecie penali nelle quali campeggia il delitto di associazione con finalità di terrorismo e di eversione, la cui struttura, però, già a prima lettura disvela una tensione problematica con (e potenzialmente devastante dei) principi costituzionali garantisti del nostro sistema penale”.

Ciò in ragione, da un lato, di una rilevante anticipazione della tutela penale, caratterizzata da una prassi giudiziaria in cui l’associazione di matrice terroristica viene contestata “di per sé”, vale a dire, come nel caso in esame, a prescindere dai reati-fine, “brillando di luce propria nell’esperienza giudiziaria”; dall’altro “della problematica definizione di terrorismo,... accentuata dalla aggiunta specializzante della dimensione internazionale che connota la finalità terroristica che la anima”.

Di conseguenza “l’anticipazione della soglia della tutela ne risulta esasperata, aiutata in tal senso dalla frequente lettura del dolo specifico come un mero atteggiamento interiore, depurato dalla necessaria dimensione offensiva rispetto all’evento che sta fuori dal fatto materiale tipico”, con un inevitabile riflesso “in ordine alla determinatezza della fattispecie, così gravemente minata: non un diritto penale del nemico, dunque, ma un diritto penale appositamente adattato al nemico, con l’ineludibile premessa di dovere previamente individuare quale sia il nemico, vale a dire operare una scelta di campo tra Stati buoni e Stati canaglia, tra guerre giuste e guerre ingiuste”.

Proprio la evidente indeterminatezza della fattispecie associativa con finalità di terrorismo anche internazionale in ordine 1) ai criteri per individuare la sussistenza di un’associazione siffatta (a differenza di quanto previsto per l’associazione a delinquere di tipo mafioso, dall’art. 416 bis, c.p., che, ad esempio, ne indica tra gli elementi costitutivi l’intervenuto *pactum sceleris* tra almeno tre persone), 2) alla condotta associativo-partecipativa ed alla stessa definizione di “terrorismo internazionale” (nonostante l’intervento “chiarificatore” del Legislatore italiano con l’inserimento nel sistema penale dell’art. 270 sexies, c.p.), impone al giudice, alla cui opera ermeneutica è sostanzialmente rimessa la definizione del “concreto vissuto” di questa norma incriminatrice, una particolare cautela, obbligandolo, nel rispetto dell’inderogabile principio costituzionale della tassatività della norma penale, a fondare il “contenuto di sufficiente determinazione legale” della nuova fattispecie incriminatrice su di una valutazione costituzionalmente orientata, che tenga conto anche del complesso di norme di diritto internazionale applicabili *in subiecta materia*.

A tale proposito non può non rilevarsi l’indubbia rilevanza che assume per la soluzione del caso portato all’attenzione di questo giudice il sistema delle fonti del diritto internazionale, pattizio e consuetudinario, come

integrato dalla interpretazione che ne è stata fatta nel corso degli anni dalla giurisprudenza delle Corti statali ed internazionali (nonché, sia pure in un ambito più ristretto, il sistema delle fonti del diritto comunitario di matrice europea).

Ed invero proprio la esplicita (in quanto normativamente fissata) proiezione internazionale del reato previsto dall'art. 270 bis, c.p., come integrato dall'art. 270 sexies dello stesso codice, che, come si è detto, in conseguenza dei successivi interventi del Legislatore, ha esteso la sua portata alle attività poste in essere dalle organizzazioni terroristiche anche in danno di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale, consente (rectius, impone) all'interprete di fare uso degli strumenti ermeneutici che gli sono messi a disposizione dal diritto internazionale (e dal diritto comunitario) per definire l'esatto contenuto della norma incriminatrice, con particolare riferimento alla finalità di terrorismo.

A tanto il giudice è tenuto, non sulla base di una personale scelta culturale, ma in conformità ad una cogente disposizione normativa di rango costituzionale: l'art. 10 della Costituzione, che impone all'ordinamento giuridico italiano (e, quindi, a chi è dotato del potere di interpretarne le norme che lo compongono con effetto vincolante per le parti di una controversia) di conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, vale a dire del c.d. diritto internazionale generale, avente natura non pattizia, ma consuetudinaria, essendo composto, come ritenuto pacificamente dalla dottrina, da "regole di condotta aventi per destinatari tutti indistintamente i membri della società internazionale: regole a formazione spontanea che possono immediatamente riportarsi alla coscienza dei membri della comunità internazionale".

Sul carattere non pattizio ma consuetudinario delle norme del diritto internazionale cui fa riferimento il citato art. 10 della Costituzione, si è da tempo espressa, peraltro, la Corte Costituzionale (cfr., ad esempio, la sentenza n. 188 del 1980), che ha recentemente riaffermato tale orientamento, così esprimendosi: "l'art. 10, comma 1, cost., il quale sancisce l'adeguamento automatico dell'ordinamento interno alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, concerne esclusivamente i principi generali e le norme di carattere consuetudinario, mentre non comprende le norme contenute in accordi internazionali che non riproducano principi o norme consuetudinarie del diritto internazionale" (cfr. Corte costituzionale, 24/10/2007, n. 349, E.P. e altro c. Com. Avellino e altro; cfr., altresì, Corte costituzionale 16.4.2008, n. 129).

Delle norme di diritto internazionale consuetudinario, inoltre, fa largo uso la giurisprudenza di legittimità e di merito, sia in materia civile che in quella penale.

Così, in sede di interpretazione dell'art. 705, c.p.p., il Supremo Collegio, premesso che la nozione di diritti fondamentali della persona rilevante per l'ordinamento italiano è solo quella fatta propria dal diritto internazionale, consuetudinario o pattizio, ha escluso che costituisca un diritto fondamentale della persona, internazionalmente riconosciuto e vincolante per gli Stati, la fungibilità tra detenzione cautelare sofferta nel paese richiesto di estradizione e quella patita nel paese richiedente (cfr. Cass. Penale, Sez. VI, 17.4.2009, n. 20955, I.C.V.)

Allo stesso modo, interpretando il contenuto dell'art. 3, c.p., la Suprema Corte ha affermato che la regola della obbligatorietà della legge penale nei confronti di chiunque si trovi nel territorio dello Stato, può essere derogata nei casi stabiliti dal diritto internazionale convenzionale e consuetudinario (cfr. Cass. Penale, Sezioni Unite, 26.1.1990, Zaid).

Sempre in materia penale, poi, va segnalata, per la sua rilevanza, la decisione con cui la Corte di Cassazione delinea una sorta di gerarchia interna tra i valori oggetto di tutela da parte del diritto internazionale, con efficacia vincolante per l'interprete nazionale, affermando che "il principio di diritto consuetudinario internazionale secondo cui gli Stati godono di reciproca immunità dalla giurisdizione civile con riguardo agli atti attraverso i quali si esplica l'esercizio della loro sovranità non può prevalere, ma deve invece soccombere a fronte dell'altro principio, da ritenersi entrato ormai anch'esso a far parte del diritto consuetudinario internazionale, secondo cui deve comunque darsi luogo all'esercizio della giurisdizione quando esso sia diretto alla reintegrazione di danni provocati da crimini internazionali comportanti gravi lesioni dei diritti inviolabili della persona umana. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso della Repubblica Federale di Germania avverso la sentenza di merito che l'aveva condannata, nella qualità di responsabile civile, al risarcimento dei danni in favore delle vittime di una rappresaglia operata nel corso dell'ultima guerra da un reparto dell'esercito tedesco, per la quale era stata pronunciata sentenza di condanna all'ergastolo nei confronti di uno dei componenti di detto reparto": cfr. Cassazione penale, sez. I, 21/10/2008, n. 1072).

Pronunce di uguale importanza e dello stesso segno si rinvengono in materia civile.

Si è, infatti, affermato che "il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale

quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. Sussiste pertanto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenta di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale" (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, 11/03/2004, n. 5044, Ferrini c. Rep. fed. Germania).

Pertanto deve escludersi la giurisdizione del giudice italiano nel caso in cui l'attività imputata allo Stato straniero costituisca manifestazione dell'esercizio dei suoi poteri sovrani, non riconducibile alla categoria dei crimini contro l'umanità, e dunque soggetta all'immunità ristretta in forza delle norme del diritto internazionale consuetudinario ovvero pattizio (sempre che, in quest'ultimo caso, l'Italia aderisca al relativo trattato: cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, 25/02/2009, n. 4461, U.s.a. c. Tissino).

Quest'ultima sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile, peraltro, merita di essere segnalata anche per un'altra ragione: nel rinvenire all'interno dell'ordinamento internazionale la "fondamentale" esigenza di ammettere l'esenzione dalla giurisdizione territoriale degli Stati stranieri e degli altri soggetti dello stesso ordinamento, i giudici di legittimità ne trovano il fondamento in regole consuetudinarie e convenzionali, pressochè unanimemente recepite da corti statali e sovranazionali, facendo riferimento a decisioni assunte, oltre che dalla stessa Corte di Cassazione, dalla Bundesgerichtshof, dalla Court de Cassation francese, dalla Superior Court of Justice of Ontario, da "giudici degli Stati Uniti" (così nel testo della motivazione) e dalle Corti

internazionali in sede di interpretazione e applicazione del diritto internazionale consuetudinario, con particolare riferimento, in quest'ultimo caso, alla Corte internazionale di giustizia.

In tal modo la Suprema Corte si inserisce, arricchendolo, nell'alveo tracciato da tempo dalla Corte Costituzionale al fine di individuare le principali fonti di cognizione del diritto internazionale generale, vale a dire gli strumenti di accertamento delle regole consuetudinarie utilizzabili dall'interprete, che vanno, dunque, identificati da un lato, nelle opere di "codificazione" del diritto internazionale generale, dovute a regolamentazioni pattizie di singoli settori del diritto consuetudinario o ad iniziative di organismi della Nazioni Unite, che si traducono nell'adozione di strumenti convenzionali; dall'altro, in una pluralità di fonti che il Giudice delle Leggi elenca nei seguenti termini: "la concorde dottrina internazionalistica; numerosi atti di legislazione dei singoli ordinamenti statali; la giurisprudenza consolidata dei giudici interni e soprattutto la consuetudine più che secolare degli Stati, nelle loro reciproche relazione" (cfr. sentenza n. 48 del 1979), alle quali deve aggiungersi la consolidata giurisprudenza delle corti supreme, statali e sovranazionali, nella sua dimensione diacronica.

Ed in effetti tale orientamento interpretativo viene fatto proprio dalla Corte internazionale di Giustizia, in una serie di decisioni in cui è stato evidenziato come le regole del diritto internazionale consuetudinario debbano essere ricercate attraverso l'esame della prassi degli Stati e della giurisprudenza dei tribunali internazionali (cfr., *ex plurimis*, Corte internazionale di giustizia, 24/05/2007, Sadio Diallo).

L'importanza, sotto il profilo applicativo, del rinvio al diritto internazionale consuetudinario operato dall'art. 10, co. 1, Costituzione, non va sottovalutata.

In virtù di tale rinvio le norme di diritto internazionale generale sono inserite nell'ordinamento giuridico italiano con il rango di norme di livello costituzionale, la cui applicazione, a livello sostanziale e processuale, da parte dei giudici, sui quali incombe il potere-dovere di rinvenirle nell'ordinamento da cui sono originate, quello internazionale, è diretta, non essendoci bisogno di uno specifico atto di normazione primaria nazionale, che recepisca formalmente la singola norma consuetudinaria da applicare volta per volta, senza dimenticare, al riguardo, l'importante differenza, recepita anche dalla giurisprudenza di legittimità, tra applicabilità diretta e invocabilità dell'applicazione in giudizio da parte del singolo della regola internazionale consuetudinaria, non sempre coincidenti (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sezione Unite, 5.6.2002, n. 8157, Presidenza del Consiglio c. Markovic e altri).

Tanto premesso occorre ritornare ad approfondire lo sguardo sulla fattispecie incriminatrice di cui al combinato disposto degli artt. 270 bis e 270 sexies, c.p., concentrando l'attenzione in particolare su quest'ultima norma, inserita nel sistema penale italiano dall'art. 15, co. 1, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 155, che ha sostanzialmente recepito, dandovi attuazione, la decisione quadro sulla lotta contro il terrorismo adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 13 giugno 2002 ((2002/475/GAI).

Ed invero il contenuto dell'art. 270 sexies, c.p., ricalca fedelmente una parte dell'art. 1 della menzionata decisione quadro (intitolato "Reati terroristici e diritti e principi giuridici fondamentali") , che recita testualmente: "1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati terroristici gli atti intenzionali di cui alle lettere da a) a i) definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di: - intimidire gravemente la popolazione, o - costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o - destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un'organizzazione internazionale: a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso; b) attentati gravi all'integrità fisica di una persona; c) sequestro di persona e cattura di ostaggi; d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli; e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci; f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per le armi biologiche e chimiche, ricerca e sviluppo; g) diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane; h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane; i) minaccia di realizzare uno dei comportamenti elencati alle lettere da a) a h).

2. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali quali sono sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro".

Come si vede, dunque, mentre nella decisione quadro è stata operata una compiuta definizione dei reati terroristici, secondo una tecnica di tipizzazione composita, che si fonda sulla compresenza di una serie di condotte tipiche, vale a dire gli “atti intenzionali” di cui alle lettere da a) ad i), ciascuna sorretta da una triplice finalità alternativa (qualificabile come dolo specifico) di matrice terroristica, potenzialmente idonee, per loro intrinseca natura o per il contesto in cui sono poste in essere, ad arrecare un grave danno ad uno Stato o ad un’organizzazione internazionale, il Legislatore italiano, nel recepirne il contenuto con la formulazione del nuovo art. 270 sexies, , non ha ritenuto opportuno elencare specificamente i reati definibili come terroristici, concentrandosi, invece, essenzialmente sulla nozione finalistica di terrorismo, senza soffermarsi, dunque, sulle caratteristiche tipizzanti le condotte terroristiche, se non per quel che riguarda la loro potenzialità offensiva.

Tale scelta, come è stato rilevato in dottrina, sembra dettata da esigenze di carattere pratico “posto che buona parte delle condotte comprese nell’elenco di cui all’art. 1 della decisione quadro sono già autonomamente previste come reati ad hoc, se sorretti dalla finalità terroristica (ad es. agli artt. 280, 280 bis, 289 bis, c.p.), mentre le restanti condotte costituiscono reati comuni ai quali è applicabile la circostanza aggravante di cui all’art. 1, L. n. 15 del 1980, se in concreto sorretti da una finalità di terrorismo”.

Essa, tuttavia, non risolve in maniera soddisfacente (anzi, per certi versi, li aggrava) i problemi interpretativi che nascono nel momento in cui si tenta di delimitare il significato di locuzioni la cui latitudine semantica è molto ampia (come “ condotte che, per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale”; “intimidire la popolazione”; “costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto”; “destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale”), in ragione di un elevato (e, forse, inevitabile) tasso di indeterminatezza della fattispecie normativa in esame, che riguarda anche il contenuto precettivo dell’art. 270 bis, c.p., in cui non vengono descritti né quali siano gli “atti di violenza” che costituiscono l’oggetto esclusivo del *pactum sceleris* necessario per l’esistenza del reato di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, né i requisiti, sia pure minimi, di composizione e di organizzazione della struttura associativa, che, viceversa, sono contenuti in altre norme del codice penale che disciplinano i reati associativi (artt. 416 e 416 bis).

Certo, un notevole contributo alla soluzione di siffatti problemi, sui quali in dottrina si è sviluppato un ampio dibattito di cui non è possibile dare conto in questa sede, non costituendo il fulcro motivazionale della presente decisione, anche in questo caso, può essere fornito dalla normativa sovranazionale ed internazionale, integrata dalla costante interpretazione che ne viene fatta ad opera delle Corti.

In questo contesto appare decisivo partire dall'analisi dei principi di diritto enunciati nell'importante sentenza n. 1072 dell'11.10.2006, pronunciata dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, in cui vengono fissati alcuni punti fermi nell'interpretazione della nuova fattispecie incriminatrice prevista dagli artt. 270 bis e 270 sexies, c.p.

I giudici di legittimità, consapevoli della inadeguatezza della portata estensiva della norma incriminatrice di cui all'art. 270 bis, c.p., a "descrivere i connotati specifici del terrorismo internazionale" e della conseguente "esigenza di individuare una definizione giuridica nella quale si riflettessero i peculiari caratteri transnazionali delle condotte criminose attraverso l'analisi delle plurime fonti internazionali dirette a reprimere attività terroristiche", concentravano la loro attenzione su due fonti internazionali, la citata Decisione quadro 2002/475/ GAI e la Convenzione di New York del 1999, deliberata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per contrastare il finanziamento del terrorismo, resa esecutiva nel nostro ordinamento con la L. 27 gennaio 2003, n. 7, svalutando, ma non negandola del tutto, come si vedrà, l'importanza delle numerose convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, aventi ad oggetto la repressione delle manifestazioni terroristiche in specifici settori, come, ad esempio, il trasporto aereo (Convenzioni di Tokio del 1963, dell'Aja del 1970, di Montreal del 1971); la sicurezza della navigazione marittima (Convenzione di Roma del 1988); la protezione fisica dei materiali nucleari (Convenzione di Vienna del 1980).

Trattandosi di uno snodo fondamentale del percorso argomentativo che si propone, appare opportuno riportare il contenuto integrale della motivazione della citata sentenza del Supremo Collegio, che si sofferma sulla distinzione tra Convenzione O.N.U. del 1999, relativa al contrasto del finanziamento del terrorismo, e Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002.

"In mancanza di una convenzione globale in materia di terrorismo, la cui approvazione è da decenni ostacolata dal dissenso tra gli Stati aderenti all'ONU in merito ai fatti di terrorismo compiuti nel corso di guerre di liberazione e di lotte annate per l'attuazione del principio di autodeterminazione dei popoli, va rilevato che la formulazione della Convenzione del 1999, resa esecutiva con L. 27 gennaio 2003, n. 7, ha una portata così ampia da assumere il valore di una definizione generale,

applicabile sia in tempo di pace che in tempo di guerra e comprensiva di qualsiasi condotta diretta contro la vita o l'incolumità di civili o, in contesti bellici, contro "ogni altra persona che non prenda parte attiva alle ostilità in una situazione di conflitto armato", al fine di diffondere il terrore fra la popolazione o di costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a compiere o ad omettere un atto. Oltre ad essere connotata da tali elementi oggettivi e soggettivi, nonché dalla identità delle vittime (civili o persone non impegnate nelle operazioni belliche), è opinione comune che per essere qualificata terroristica la condotta deve presentare, sul piano psicologico, l'ulteriore requisito della motivazione politica, religiosa o ideologica, conformemente ad una norma consuetudinaria internazionale accolta in varie risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, nonché nella Convenzione del 1997 contro gli attentati terroristici commessi con l'uso di esplosivi.

La definizione degli atti terroristici contenuta nell'art. 1 della Decisione quadro dell'Unione Europea è basata, invece, sull'elencazione di una serie determinata di reati, considerati tali dal diritto nazionale, che possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono commessi al fine di intimidire gravemente la popolazione o di costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, ovvero di destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

La formula definitoria tracciata dalla Decisione quadro del 2002 si differenzia da quella della Convenzione ONU del 1999, della quale pure ricalca in gran parte le linee, per i due seguenti aspetti.

Per un verso, l'area applicativa dei reati terroristici risulta più limitata, riguardando soltanto fatti commessi in tempo di pace, come risulta esplicitamente dall'undicesimo "considerando" introduttivo che esclude dalla disciplina "le attività delle forze armate in tempo di conflitto armato", secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario: di talchè la definizione in esame fa salve le attività poste in essere in tempo di guerra, regolate dal diritto internazionale umanitario e, in primo luogo, dalle Convenzioni di Ginevra e dai relativi Protocolli aggiuntivi.

Per altro verso, la Decisione quadro ha ampliato la nozione delle attività terroristiche prevedendo che queste siano connotate anche dalla finalità eversiva, vale a dire dallo scopo di "destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale", assente nel testo della Convenzione del 1999.

In entrambe le definizioni è comunque presente la connotazione tipica degli atti di terrorismo individuata dalla più autorevole dottrina nella "depersonalizzazione della vittima" in ragione del normale anonimato delle persone colpite dalle azioni violente, il cui vero obiettivo è costituito dal fine di seminare indiscriminata paura nella collettività e di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un determinato atto.

Infine, il riferimento alle situazioni di conflitto armato - presente nella Convenzione del 1999 e, per contro, assente nella Decisione quadro - rivela la duplicità della disciplina delle condotte terroristiche e la necessità di differenziarne il regime giuridico in relazione all'identità dei soggetti attivi e delle vittime, nel senso che deve applicarsi la normativa del diritto internazionale umanitario ovvero quella comune a seconda che i fatti siano compiuti da soggetti muniti della qualità di "combattenti" e siano destinati contro civili o contro persone non impegnate attivamente nelle ostilità.

Ne segue che, mutando tali requisiti soggettivi, gli atti di terrorismo risultano inquadrabili nella categoria dei crimini di guerra ovvero in quella dei crimini contro l'umanità".

Una particolare attenzione, poi, la Suprema Corte riservava al riferimento contenuto nell'ultima parte dell'art. 270 sexies, c.p., alle "altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia", disposizione normativa che, lungi dalla svolgere una funzione meramente pleonastica o ripetitiva, come pure è stato sostenuto, ad avviso di questo giudice, funge da canone ermeneutico, imponendo all'interprete di tenere conto, nella ricerca dell'esatto significato della finalità di terrorismo, delle norme di diritto internazionale, consuetudinario e pattizio, vincolanti per l'Italia.

Si verrebbe in tal modo a configurare, secondo la Corte di Cassazione una sorta di definizione "aperta" di finalità di terrorismo, "destinata, cioè, ad estendersi o a restringersi per effetto non solo delle convenzioni internazionali già ratificate, ma anche di quelle future alle quali sarà prestata adesione. In tal modo, è stato normativamente predisposto un meccanismo, fondato su un rinvio dinamico o formale, idoneo ad assicurare automaticamente l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati che compongono la collettività internazionale al fine di predisporre gli strumenti occorrenti per la comune azione di repressione della criminalità terroristica transnazionale".

Pur sussistendo dubbi sotto il profilo del rispetto dei principi della riserva di legge e della determinatezza delle fattispecie penali da parte di questa clausola di adeguamento automatico della normativa interna al diritto internazionale individuata dalla Corte di Cassazione, quel che rileva

sottolineare è che, per i giudici di legittimità, l'incidenza delle norme di diritto internazionale attualmente in vigore obbliga l'interprete, nel momento in cui è chiamato a definire gli elementi costitutivi delle condotte con finalità di terrorismo, di prendere in considerazione, coordinandole, le disposizioni sia della Decisione quadro del 2002 che della Convenzione di New York del 1999, resa esecutiva con la L. n. 7 del 2003.

Da ciò discende, ad avviso del Supremo Collegio, che le condotte con finalità di terrorismo non sono solo quelle "tipizzate" nell'art. 1, della Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea 2002/475/GAI, applicabile in virtù dell'undicesimo "considerando" solo ai fatti commessi in tempo di pace, ma, conformemente alla previsione della Convenzione di New York del 1999 sulla repressione del finanziamento del terrorismo internazionale, anche quelle condotte (indirettamente e parzialmente tipizzate) "compiute nel contesto di conflitti armati – qualificati tali dal diritto internazionale anche se consistenti in guerre civili interne - ... rivolte, oltre che contro civili, contro persone non attivamente impegnate nelle ostilità, con l'esclusione, perciò, delle sole azioni dirette contro i combattenti, che restano soggette alla disciplina del diritto internazionale umanitario".

Purché si tratti, ovviamente, appare opportuno aggiungere, in aderenza a quanto statuito espressamente dall'art. 2 della menzionata Convenzione di New York del 1999, di "a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato; b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi".

Proprio in applicazione di tale impostazione, la Suprema Corte censurava per erronea applicazione di legge la sentenza (assolutoria) della Corte di Assise di Appello di Milano nella parte in cui aveva considerato terroristici "solo gli atti esclusivamente diretti contro la popolazione civile", ritenendo, di conseguenza, che non potessero qualificarsi terroristiche le azioni suicide dei c.d. kamikaze, compiute nel corso di un conflitto armato contro obiettivi militari, anche se producono danni e diffondono paura tra la popolazione civile.

Affermavano al riguardo i giudici di legittimità nel motivare i loro rilievi all'opzione interpretativa della Corte distrettuale:

"Simile enunciazione, nella sua portata generalizzante, non può essere condivisa e richiede specificazioni e approfondimenti. Innanzi tutto, l'opinione appare palesemente divergente dall'esplicita previsione della

Convenzione del 1999, pur ripetutamente richiamata nella sentenza impugnata, dal momento che tale fonte internazionale qualifica come terroristico "ogni atto finalizzato a causare la morte o lesioni personali gravi ad un civile, o ad ogni altra persona che non prende attivamente parte alle ostilità in una situazione di conflitto armato": sicchè nella categoria devono essere compresi anche gli attacchi diretti contro militari impegnati in compiti del tutto estranei alle operazioni belliche e a queste neppure indirettamente riconducibili, quale, ad esempio, lo svolgimento di aiuti umanitari.

Ma l'opinione non può essere accolta nella sua assolutezza anche sotto un ulteriore profilo, dato che nei contesti di conflitto armato (tra Stati o di guerra civile) possono ben presentarsi situazioni nelle quali gli atti di violenza sono rivolti tanto contro militari quanto contro la popolazione civile, allorquando - per la natura di tali atti, per i mezzi impiegati e per le specifiche condizioni nelle quali sono compiuti - essi risultano sicuramente produttivi di gravi danni non solo ai militari ma anche ai civili.

Deve, affermarsi, pertanto, che il testo e la "ratio" della normativa internazionale, che concorre a definire la finalità di terrorismo in contesti bellici, offrono univoci argomenti ermeneutici per ritenere che costituisce atto terroristico anche quello contro un obiettivo militare quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico. Basta pensare all'ipotesi di un attentato dinamitardo eseguito contro un automezzo militare che si trovi in un mercato affollato: in una situazione del genere, appare indubbiamente priva di coerenza e di razionalità la soluzione interpretativa che individuasse nella coesistenza di vittime militari e civili un elemento di per sè sufficiente ad escludere la natura terroristica dell'atto, essendo evidente che la certezza (e non la semplice possibilità o probabilità) delle conseguenze derivanti dei gravi pregiudizi in danno dei civili dimostra inequivocamente la presenza di un dolo intenzionale e specifico qualificato dalla volontà diretta alla produzione dell'evento e dallo scopo di conseguire quei particolari risultati che connotano la finalità terroristica".

In ultima analisi, valorizzando la portata ermeneutica dell'art. 270 sexies, considerandolo non semplice norma chiarificatrice dell'espressione "finalità di terrorismo", ma "norma definitoria con diretta incidenza sull'effettiva portata della disposizione incriminatrice ex art. 270 bis, c.p., e, quindi sulla sfera di operatività della sanzione penale" (analogamente, verrebbe da dire, a quanto si può ritenere per la parte finalistica della disposizione contenuta nell'art. 416 bis, co. 3, c.p., in tema di associazioni di tipo mafioso), la Suprema Corte ha delineato una disciplina sanzionatoria

multilivello del terrorismo internazionale, imperniata su di una norma bifronte, con lo sguardo rivolto, al tempo stesso, verso il diritto nazionale ed il diritto internazionale.

Tale si appalesa il menzionato art. 270 *sexies*, c.p., che, in relazione alle singole fattispecie di reato prese specificamente in considerazione dal Legislatore nel modulare la complessiva risposta dell'ordinamento interno agli attacchi terroristici (si pensi a quelle previste non solo dall'art. 270 *bis*, c.p., ma, ad esempio, anche dagli artt. 270 *quater*, 270 *quinquies*, 280, 280 *bis*, c.p.) ovvero alle altre ipotesi di reato, ontologicamente estranee alla nozione di terrorismo, che, tuttavia, possono essere aggravate dalla finalità di terrorismo ai sensi dell'art. 1, L. n. 15 del 1980 (fattispecie ed ipotesi, che unitariamente considerate costituiscono "le condotte" onnicomprensivamente indicate nel primo comma del citato art. 270 *sexies*, c.p.), definisce il significato della suddetta finalità, in termini, tuttavia, non statici, ma dinamici, attraverso un continuo rimando al contenuto delle norme di diritto internazionale, pattizio e consuetudinario, vincolanti per l'interprete nazionale, in materia di terrorismo.

In tal modo, attenendosi alle indicazioni del Supremo Collegio, sarebbe possibile, allo stato individuare, quanto meno, una duplice sfera di operatività della disciplina sanzionatoria delle condotte terroristiche, id est delle condotte con finalità di terrorismo, derivante, quanto meno (senza tenere conto, cioè, delle molteplici convenzioni di "settore"), dalla reciproca integrazione tra la Convenzione di New York del 1999 sulla repressione del finanziamento del terrorismo e la Decisione quadro 2002/475/GAI.

Da un lato vi sarebbero tutti gli atti di terrorismo, presi in considerazione dalla Decisione quadro 2002/475/GAI, costituenti reato per il diritto interno, in grado, in tempo di pace, per loro natura o per il particolare contesto in cui vengono posti in essere, di arrecare grave danno ad un paese o ad un'organizzazione internazionale, purchè sorretti dallo scopo di 1) intimidire la popolazione o 2) costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto ovvero 3) distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

Il valore circoscritto di questa definizione di condotte con finalità di terrorismo ai soli atti commessi in tempo di pace, trova il suo fondamento nell'undicesimo "considerando" della menzionata Decisione quadro, secondo cui "la presente decisione quadro non disciplina le attività delle forze armate in tempo di conflitto armato, secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario, attività disciplinate da questo stesso diritto, né le attività svolte dalle forze armate di uno Stato

nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, che sono disciplinate da altre norme del diritto internazionale”.

Di tale “considerando”, pur non essendo stato espressamente incorporato nel testo dell’art. 270 sexies, c.p., bisogna tenere conto, non solo in virtù del generico rinvio contenuto nell’ultima parte della suddetta norma (la Decisione quadro del 2002, infatti, trova in ultima analisi la sua fonte di legittimazione in una convenzione che vincola gli Stati dell’Unione Europea), ma soprattutto, perché, come chiarito dalla Corte di Giustizia CE con la nota sentenza n. 105 del 16.6.2005, Pupino, in omaggio al principio di leale cooperazione, che implica in particolare che gli Stati membri adottino tutte le misure generali o particolari in grado di garantire l’esecuzione dei loro obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, il giudice del singolo Stato è tenuto ad interpretare il diritto nazionale, per quanto possibile, “alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa e di conformarsi così all’art. 34, n. 2, lett. b), UE”.

Se ciò è vero, come è vero, appare evidente che lo scopo della Decisione quadro 2002/475/GAI sia quello di definire le condotte con finalità di terrorismo poste in essere in tempo di pace e non in tempo di guerra.

Agli atti di terrorismo compiuti in tempo di guerra provvederebbe, dall’altro lato, la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, conclusa a New York il 9 dicembre 1999, recepita nel nostro ordinamento attraverso la L. 27 gennaio 2003, n. 7, il cui art. 2, recita testualmente: “commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell’intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere: a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell’allegato; b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2.a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell’allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale

dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte di un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque:

a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo; b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo; c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve: i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo".

Proprio sulla base della previsione del citato art. 2 della Convenzione di New York, la Corte di Cassazione, come si è visto, ha ritenuto che, non operando tale norma alcuna distinzione tra "tempo di guerra" e "tempo di pace", sia possibile configurare, ritenendoli rilevanti ai fini della applicazione delle norme di diritto penale nazionale che presuppongono la nozione di "finalità di terrorismo", atti terroristici (cioè sorretti da una finalità terroristica) commessi in tempo di guerra, a prescindere dalla qualità della vittima (c.d. depersonalizzazione), individuandoli, tra gli altri, in quei comportamenti destinati ad uccidere o a ferire gravemente una persona, civile o "combattente" che, nel momento in cui si compie l'attacco terroristico, pur in presenza di una situazione di conflitto armato, non stia partecipando direttamente alle ostilità, purchè, per sua natura o contesto, tale condotta sia finalizzata ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto.

L'operazione ermeneutica di cui si è fatto portatore il Supremo Collegio, esclude, dunque, dal novero del "terrorismo" solo quelle condotte violente poste in essere nel corso di un conflitto armato esclusivamente nei confronti di "combattenti", con modalità tali da escludere che da esse derivino, in termini di certezza e di inevitabilità, conseguenze dannose per i

civili, che, dunque, in questo caso, ove pure si verificassero, non sarebbero sorrette dal necessario dolo specifico.

Su questo solco interpretativo, sommariamente descritto nelle pagine precedenti, si sono attestate le successive decisioni della Suprema Corte *in subiecta materia*, dando vita ad un orientamento giurisprudenziale che può definirsi consolidato e che appare opportuno riportare, sia pure per estrema sintesi.

Si è così affermato che la individuazione del concetto di terrorismo deve ricavarsi facendo capo alla normativa dettata dalle fonti internazionali, identificate principalmente nella Convenzione dell'ONU del 1999 e nella Decisione quadro adottata nel 2002 dall'Unione Europea, e che nella nozione di terrorismo internazionale vanno incluse le condotte realizzate nell'ambito di guerre, anche civili, qualificate come tali in ambito internazionale, tenuto conto della tipologia delle azioni e della qualità delle vittime degli atti di violenza, tutte, nel caso di specie, persone inermi e gendarmi, non impegnati neanche attivamente in azioni di ostilità (cfr. Cass. Pen., Sez. fer., 18.8.2009, n. 34180).

Sulla nozione di atto terroristico o con finalità di terrorismo, partendo dalla Convenzione di New York, si sofferma nei seguenti termini anche Cass. Pen., Sez. V, 18.7.2008, n. 75: "in particolare, la formulazione dell'accennata Convenzione del 1999 (resa esecutiva con L. 27 gennaio 2003, n. 7) ha una portata così ampia da assumere il valore di una definizione generale, applicabile sia in tempo di pace che di guerra e comprensiva di qualsiasi condotta diretta contro la vita o l'incolumità di civili o, in contesti bellici, contro "ogni altra persona che non prenda parte attiva alle ostilità in una situazione di conflitto armato", al fine di diffondere il terrore tra la popolazione o di costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a compiere o ad omettere un atto. Oltre ad essere connotata da tali elementi oggettivi e soggettivi, nonchè dall'identità delle vittime (civili o persone non impegnate nelle operazioni belliche), per essere qualificata terroristica la condotta deve presentare l'ulteriore requisito soggettivo della motivazione politica, religiosa od ideologica conformemente ad una norma consuetudinaria accolta in varie risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e nella convenzione del 1997 contro gli attentati terroristici commessi con l'uso di esplosivi.

Pertanto, devono essere considerati atti terroristici o con finalità di terrorismo non solo gli atti diretti contro la popolazione civile, ma anche quelli contro un obiettivo militare quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere paura e panico nella collettività. Non può dubitarsi, perciò, della natura terroristica degli attentati dinamitardi e delle azioni dei cd.

"kamikaze" compiuti in luoghi affollati dalla popolazione civile pur se indirizzati contro obiettivi militari nel corso di un conflitto armato.

Per tali ragioni deve essere disattesa la distinzione, di forte impatto storico-sociologico, fra terrorismo e guerriglia, estranea alla normativa vigente. Essa si fonda sul metodo di azione e di lotta, laddove l'elemento discrezionale, in un contesto bellico o di occupazione militare, non è tanto lo strumento adoperato, quanto l'obiettivo avuto di mira. L'atto terroristico, infatti, è quello che, sia in tempo di pace, sia in un conflitto armato si dirige contro un civile o contro una persona che non partecipa (o non partecipa più) attivamente alle ostilità. Donde la compatibilità tra terrorismo e conflitto armato, dovendosi escludere dalla prima categoria gli atti di violenza, da chiunque compiuti nel corso di un conflitto armato, contro militari attivamente impegnati in operazioni (Cass. Pen. Sez. 5^a, 4.7.2008, Ciise e altri)."

Vale la pena sottolineare un aspetto del passaggio motivazionale della sentenza del Supremo Collegio citata da ultima: mentre, infatti, nelle decisioni precedenti rimane piuttosto in ombra il potenziale delle norme di diritto internazionale consuetudinario nel fornire all'interprete gli strumenti ermeneutici necessari per giungere ad una soddisfacente definizione di terrorismo, per il ruolo decisivo che viene assegnato in tali decisioni alla Convenzione O.N.U. di New York del 1999 ed alla Decisione del Consiglio d'Europa del 2002, nella sentenza n. 75 del 18.7.2008 della V Sezione tale funzione viene, al contrario, fortemente valorizzata, l'ulteriore requisito (soggettivo) individuato come "tipizzante" la condotta terroristica (la motivazione politica, religiosa ovvero ideologica dell'azione), essendo desunto dal diritto internazionale consuetudinario.

Orbene, ritiene questo giudice di doversi soffermare su alcuni aspetti problematici che sorgono dal percorso argomentativo delineato dal Supremo Collegio nelle decisioni di cui si è fatta menzione in precedenza.

Ed invero, proprio l'obbligo di utilizzare le norme di diritto internazionale generale, derivante dalla previsione dell'art. 10, co. 1, Costituzione, al fine di delimitare, come si è detto in precedenza, il contenuto dell'art. 270 sexies, c.p., comporta una puntuale ricostruzione dell'attuale significato di terrorismo nell'ambito del diritto internazionale consuetudinario, attraverso l'esame delle fonti di cognizione disponibili, tra le quali assume un particolare valore, per l'ampiezza della ricostruzione e l'autorevolezza dell'estensore, notissimo studioso italiano di diritto internazionale recentemente scomparso, la decisione interlocutoria resa il 16.2.2011 dalla Camera di Appello del Tribunale Speciale per il Libano sulla definizione del crimine di terrorismo, nell'ambito del diritto internazionale.

Ma vi è di più.

Il ruolo fondamentale attribuito univocamente dalla giurisprudenza di legittimità alla Convenzione di New York del 1999 sulla repressione del finanziamento del terrorismo, implica necessariamente un approfondimento del significato delle norme in essa contenute (come delineato dalla consolidata dottrina e giurisprudenza di diritto internazionale), che, in virtù dell'avvenuta ratifica da parte del Legislatore, sono diventate a tutti gli effetti norme dell'ordinamento nazionale, al cui interno, tuttavia, come "stranieri" ai quali sia stata riconosciuta la cittadinanza italiana, hanno inserito la loro specifica origine internazionale, da cui non possono essere artificiosamente separate.

Ciò posto, non appare revocabile in dubbio che, come evidenziato dalla migliore dottrina internazionalistica, all'interno del diritto internazionale consuetudinario si è ormai formata una definizione di crimine di terrorismo in tempo di pace, caratterizzata dai seguenti elementi tipici, richiamati nelle sentenze della Suprema Corte menzionate in precedenza:

"1) una condotta che presenti dei caratteri di transnazionalità e che sia oggetto di sanzione penale nei sistemi giuridici interni; 2) l'intenzione di provocare uno stato di terrore nella popolazione o di coartare uno Stato o un'organizzazione internazionale a compiere oppure ad omettere una certa condotta; 3) una motivazione politica, ideologica o religiosa, che trascenda il perseguimento di scopi essenzialmente privati".

In questi sensi si esprime anche la citata decisione della Camera di Appello del Tribunale Speciale per il Libano, che, all'esito di un esame basato sui trattati internazionali, sulle risoluzioni dell' O.N.U. e sulla prassi, legislativa e giudiziaria, degli Stati che compongono la comunità internazionale, ha affermato l'esistenza di una nozione di "crimine di terrorismo in tempo di pace", riconosciuta dal diritto internazionale consuetudinario, fondata su tre elementi fondamentali ("*key elements*"): 1) la realizzazione di un atto criminale (come, ad esempio, l'omicidio, il rapimento, la presa di ostaggi, l'incendio doloso) o la minaccia di realizzarlo; 2) l'intenzione di diffondere paura tra la popolazione (che implichi l'insorgere, in generale di una condizione di pubblico pericolo) o di costringere, direttamente o indirettamente, un'autorità nazionale o internazionale, a compiere o ad astenersi dal compiere una determinata condotta; 3) l'implicazione di un elemento transnazionale nell'atto criminale", ai quali si aggiunge, con sempre maggiore intensità, la motivazione politica o ideologica (quindi non meramente privata, come potrebbe essere, ad esempio, una vendetta) della condotta criminosa finalizzata a diffondere il terrore ovvero a comprimere la libertà di determinazione degli Stati o delle organizzazioni internazionali.

Su questi elementi, peraltro, risulta sostanzialmente incentrata la Convenzione di New York del 1999 sulla repressione del finanziamento del terrorismo, come si evince dal contenuto dell'art. 2 (il cui testo è stato integralmente riportato nelle pagine precedenti), nonché, con particolare riferimento al carattere transnazionale della condotta, dell'art. 3: "la presente Convenzione non si applica quando il reato è commesso all'interno di un solo Stato, il presunto autore è cittadino di tale Stato e si trova sul territorio di detto Stato e quando nessun altro Stato ha motivo, ai sensi dei paragrafi 1 o 2 dell'articolo 7, di far valere la sua competenza, rimanendo inteso che in tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 12-18, a seconda di come convenga".

Accanto a tale definizione di portata generale, occorre collocare, naturalmente, le nozioni di natura settoriale, che sono contenute nelle singole convenzioni aventi un oggetto specifico, in cui, come è stato rilevato, "il reato di terrorismo internazionale è interpretato" (rectius: è definito) "di volta in volta alla luce delle condotte materiali riferite a situazioni specifiche oppure alla luce delle condotte finalizzate ad uno scopo", come, ad esempio, nel caso, rispettivamente, dell'art. 1, lett. b) della Convenzione di Tokyo del 1963 sui reati e taluni altri atti compiuti a bordo di aeromobili o dell'art. 1 della Convenzione internazionale di New York del 1979 contro la presa di ostaggi.

Allo stesso modo non appare revocabile in dubbio che anche in tempo di guerra o di conflitto armato possano essere compiuti atti terroristici, anche se più complessa, in questo caso, si presenta la ricostruzione della definizione di atto terroristico fornita dal diritto internazionale, vincolante per l'interprete.

Sul punto, si sofferma ancora una volta la Camera di Appello del Tribunale Speciale per il Libano, che considera la Convenzione di New York sulla repressione del finanziamento del terrorismo una svolta decisiva ("*turning point*") nella guerra al terrorismo internazionale, in considerazione, tra l'altro, dell'elevato numero di Stati (170, quando la decisione è stata redatta) che l'hanno ratificata, senza esprimere obiezioni di alcun tipo sulla circostanza che la sua sfera di operatività, come pacificamente ritenuto dalla Camera di Appello, si estenda anche all'ipotesi di "conflitti armati", per cui, pur non essendo ancora emersa una nozione di "atto di terrorismo in tempo di guerra" conforme al diritto internazionale consuetudinario, per motivi prettamente politici la cui analisi esula dalla presente motivazione, ad avviso dei giudici del Tribunale Speciale per il Libano siffatta nozione, nei sensi di cui alla citata Convenzione di New York, è incipiente ("*in statu nascendi*").

L'applicabilità della nozione di terrorismo contenuta nella Convenzione di New York sulla repressione del finanziamento degli atti

terroristici anche al “tempo di guerra”, si evince, peraltro, a contrario proprio dal testo dell’art. 2 della suddetta convenzione, che vieta il finanziamento, in qualsiasi forma, di quelle condotte, finalisticamente orientate nei termini ormai noti, che, pur non costituendo “reato” ai sensi delle singole convenzioni di “settore”, sono destinate ad uccidere ovvero a ferire gravemente un civile o, comunque, una persona (quindi anche un militare o un “combattente legittimo”), che, in una situazione di conflitto armato, non stia partecipando alle ostilità, nel momento, s’intende, in cui la condotta stessa viene posta in essere.

Non può, tuttavia, non notarsi che sempre la Convenzione di New York del 1999 sulla repressione del finanziamento del terrorismo, contiene una norma, l’art. 21, attualmente parte integrante dell’ordinamento italiano in conseguenza dell’avvenuta ratifica della convenzione, che pone un problema interpretativo di non poco momento, espressamente statuendo che “nessuna disposizione” della suddetta convenzione “incide sugli altri diritti, obblighi e responsabilità degli Stati e degli individui ai sensi del diritto internazionale, in particolare gli scopi della Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale umanitario e le altre convenzioni pertinenti”.

Parte della dottrina internazionalistica ha interpretato tale norma, attribuendole il significato di una vera e propria “clausola di esclusione”, in virtù della quale, ad esempio, deve escludersi “che i membri di un movimento di liberazione nazionale possano essere qualificati come terroristi nei casi in cui rispettino il diritto umanitario”.

Né si tratta di una norma isolata nell’ambito del diritto internazionale: l’art. 12 della Convenzione internazionale di New York del 1979 contro la presa di ostaggi, prevede che essa non trovi applicazione quando la condotta vietata (cioè la “presa di ostaggi”) si verifichi nel corso di un conflitto armato (cfr. anche l’art. 19, par. 2, della Convenzione sull’uso terroristico di esplosivi).

Occorre, pertanto, brevemente soffermarsi sulla nozione di conflitto armato e di diritto internazionale umanitario, elaborata alla luce della dottrina internazionalistica più autorevole, delle convenzioni internazionali, nonché della consolidata giurisprudenza delle corti nazionali e, soprattutto, internazionali.

Tale approfondimento si rende necessario proprio allo scopo di verificare se la possibile sovrapposizione tra i regimi normativi derivanti dalla disciplina internazionale del terrorismo e dal diritto internazionale umanitario, e, quindi, gli inevitabili conflitti antinomici che ne possono derivare, risolti, sembrerebbe, dall’art. 21 della Convenzione di New York sulla repressione del finanziamento del terrorismo, “inserendo una clausola eccezionale favorevole all’applicazione della disciplina di diritto umanitario”, influiscano sulla nozione di terrorismo internazionale

vincolante per l'interprete, questione, peraltro, che non sembra minimamente affrontata dalla giurisprudenza del Supremo Collegio.

Orbene, come evidenziato dalla Corte internazionale di giustizia nel parere reso l'8 luglio del 1996 sulla liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari, a livello internazionale si è formato un unico sistema normativo, denominato diritto internazionale umanitario, in cui confluisce da un lato, "il diritto internazionale di guerra e di neutralità", che disciplina la "condotta delle ostilità tra i belligeranti inter se e tra i belligeranti e i terzi", dall'altro "il diritto internazionale umanitario in senso stretto", che "regola specificamente il trattamento delle vittime della guerra (feriti, naufraghi, prigionieri di guerra, civili, ecc.)", il cui fine ultimo consiste nel "tutelare tutti gli individui, siano militari o civili le persone protette, coinvolti in un conflitto armato, sia di carattere internazionale che interno e a prescindere dal fatto che lo stesso abbia avuto inizio in modo lecito o illecito".

Numerose sono le convenzioni internazionali adottate dagli Stati in tema di diritto internazionale umanitario, che storicamente rappresenta il primo settore del diritto internazionale ad essere codificato, tra le quali meritano di essere segnalate per la loro importanza: la Convenzione di Ginevra del 1864 per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in guerra, completata da un Protocollo addizionale del 1868, ripresa successivamente dalle Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 sulle vittime di guerra e dai due Protocolli addizionali del 1977; la Convenzione di New York del 1981 sul divieto di talune armi convenzionali, completata da cinque Protocolli; la Convenzione di Parigi del 1993 sul divieto delle armi chimiche e la Convenzione di Ottawa del 1997 sul divieto delle mine anti-uomo.

Altrettanto pacifico è il principio secondo il quale la sfera di operatività del diritto internazionale umanitario ricomprende tutti i conflitti armati, internazionali o interni.

Al riguardo non può non farsi riferimento alla notissima decisione della Camera d'Appello del Tribunale Penale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia creato nel 1993 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, resa il 2 ottobre del 1995 nel caso Tadic.

In tale decisione la Camera d'Appello, all'esito di una ricognizione delle norme di diritto internazionale, pattizio e consuetudinario, vigenti in subiecta materia, affermava i seguenti principi di diritto, ribaditi e ulteriormente sviluppati in una successiva pronuncia del 1997: 1) "un conflitto armato esiste se vi è il ricorso alla forza armata tra Stati" ovvero "se sussiste una situazione di violenza armata protratta nel tempo tra autorità governative e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi all'interno di uno Stato; 2) "il diritto internazionale umanitario si applica a partire dal

momento in cui ha inizio il conflitto armato” e “la sua applicazione continua anche dopo la cessazione delle ostilità, fino a quando non viene concluso un accordo di pace” ovvero “in caso di conflitto interno, fino a quando non è stata raggiunta una soluzione pacifica” tra le parti in conflitto; 3) “il diritto internazionale umanitario si applica all’intero territorio degli Stati belligeranti” o “in caso di conflitto armato interno, all’intera porzione di territorio sottoposta al controllo di una delle parti” del conflitto.

Sono, peraltro, destinate a disciplinare i conflitti armati interni le norme contenute nell’art. 3, comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, e nel II Protocollo addizionale del 1977, che, secondo la Corte internazionale di Giustizia, nella sentenza sulle “Attività militari in Nicaragua” del 1986, e il Tribunale per la ex Jugoslavia, corrispondono al diritto internazionale consuetudinario.

Lo stesso Tribunale per la ex Jugoslavia ed il Tribunale Penale per i crimini commessi in Ruanda creato nel 1994 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, hanno ulteriormente approfondito il tema, specificando che “affinchè possa parlarsi di conflitto interno occorrono scontri all’interno di uno Stato tra il governo e gruppi ribelli dotati di un livello di organizzazione tale da poter condurre operazioni militari prolungate nel tempo ovvero, in assenza di un governo stabile, tra due o più fazioni dotate di un analogo livello di organizzazione”.

Anche il diritto internazionale umanitario si occupa degli effetti delle azioni poste in essere con uso delle armi sulla popolazione civile.

Il I Protocollo del 1977 addizionale alle quattro Convenzioni di Ginevra, vincolante per lo Stato italiano, in quanto ratificato con L. 11 dicembre 1985, n. 762, vieta, infatti, gli attacchi contro civili od obiettivi civili e gli attacchi in grado di colpire indiscriminatamente obiettivi civili e militari (art. 48); vieta l’uso di metodi di guerra capaci di causare danni estesi, durevoli e gravi all’ambiente naturale e, quindi, alla salute ed alla sopravvivenza della popolazione civile (artt. 35, par. 3; 55); obbliga ad adottare misure di precauzione prima di sferrare un attacco, tali da assicurare un rapporto di proporzionalità tra i danni causati e i vantaggi militari conseguiti e conseguibili (artt. 51-60).

Infine le norme di diritto internazionale umanitario trovano applicazione, oltre che nei confronti degli Stati appartenenti alla comunità internazionale, anche nei confronti di un movimento insurrezionale, che si configura come un soggetto di diritto internazionale “a prescindere dall’esito che avrà l’insurrezione, nella misura in cui controlla effettivamente e in modo sufficientemente stabile una parte del territorio dello Stato nel quale l’insurrezione ha luogo”, allo scopo, nel caso in cui l’insurrezione abbia successo, di trasformarsi nel nuovo legittimo governo

dello Stato ovvero di formare un diverso Stato, distaccatosi dal preesistente per secessione.

Al contrario, come affermato dalla Divisione Provinciale del Capo del Sud Africa nella sentenza del 3 novembre 1987, resa nel caso Sudafrica c. Petane, l'art. 1, par. 4 del menzionato I Protocollo di Ginevra del 1977, che estende l'applicazione del diritto internazionale umanitario ai conflitti armati per l'autodeterminazione dei popoli, configura una norma di diritto internazionale non consuetudinario, ma pattizio, la cui operatività è condizionata dalla duplice circostanza che lo Stato contro cui si svolge la lotta per l'autodeterminazione abbia ratificato il Protocollo e che l'Autorità rappresentante del popolo in lotta abbia effettuato una dichiarazione unilaterale con cui si impegna a rispettare il Protocollo (art. 96, par. 3).

Non appare revocabile in dubbio, tuttavia, che, facendo parte di un Protocollo reso esecutivo per l'ordinamento italiano con una specifica legge di ratifica, il principio di diritto internazionale pattizio in base al quale, purchè siano rispettate determinate condizioni procedurali, anche ai movimenti di liberazione nazionale, vale a dire a quei gruppi organizzati che si battono, soprattutto utilizzando metodi cruenti, per vedere realizzato il diritto dei popoli soggetti a dominazione coloniale, segregazione razziale o ad occupazione straniera, di dare vita ad uno Stato indipendente e sovrano ovvero di associarsi liberamente ad uno Stato sovrano o di integrarsi in uno Stato indipendente (cfr. Dichiarazioni dell'Assemblea generale dell'O.N.U. del 1960 sull'indipendenza dei popoli coloniali e del 1970 sulle relazioni amichevoli degli Stati, nonché i pareri resi dalla Corte internazionale di giustizia nel 1971 sulla Namibia; nel 1975 sul Sahara Occidentale; nel 1995 su Timor orientale e nel 2004 sul Muro in Palestina), si applica il diritto internazionale umanitario, costituisce una regola di diritto nazionale di cui l'interprete non può non tenere conto.

Così sinteticamente definita la nozione di diritto internazionale umanitario, vincolante per l'ordinamento nazionale, una prima osservazione si impone: l'esistenza di un conflitto armato, internazionale o interno che sia, rende operabili, nei confronti dei singoli Stati, dei movimenti insurrezionali e dei movimenti in lotta per l'autodeterminazione (qualificabili anche come movimenti di liberazione nazionale), le norme, convenzionali o consuetudinarie, di diritto internazionale umanitario, al cui interno, quindi, occorre individuare se ed in che termini assume rilevanza la definizione di "terrorismo" ovvero di "atti con finalità terroristiche".

In altre parole, ad avviso di questo giudice, una volta scoppiato uno scontro cruento, qualificabile come conflitto armato nei termini innanzi indicati, in virtù della clausola di "salvezza" contenuta nell'art. 21 della Convenzione di New York sulla repressione del finanziamento del

terrorismo, la definizione di atti di terrorismo in tempo di guerra non può essere affidata esclusivamente alle norme previste da tale convenzione, il cui contenuto, invece, andrà letto alla luce di quello delle norme facenti parte del diritto internazionale umanitario riguardanti il “terrorismo”, prime fra tutte quelle “convenzionali” ritenute dalla giurisprudenza dei Tribunali internazionali conformi a regole internazionali consuetudinarie.

Diversamente opinando la funzione del citato art. 21 della Convenzione di New York sulla repressione del finanziamento del terrorismo sarebbe limitata a registrare l’ovvietà: il mancato venir meno delle norme del diritto internazionale umanitario vincolanti per gli Stati e gli individui per effetto dell’entrata in vigore della convenzione stessa.

Del resto la finalità perseguita dall’intero corpo di norme che costituiscono il diritto internazionale umanitario, vale a dire proteggere tutti coloro che, militari o civili, in ruoli diversi, siano coinvolti in un conflitto armato, coincide con quella fissata dall’art. 2 della Convenzione di New York sulla repressione del finanziamento del terrorismo, nella parte in cui intende tutelare da condotte criminali particolarmente offensive, come l’uccidere o il ferire gravemente, i civili ed i “combattenti” che non siano immediatamente impegnati in un’operazione militare durante un conflitto armato.

Convenzione, quella di New York, che, tuttavia, estende la sua sfera di operatività ad una definizione di terrorismo molto più vasta, destinata a valere, come ammesso dai giudici del Tribunale Speciale per il Libano, tendenzialmente, in tempo di guerra e di pace, il cui contenuto normativo, pertanto, deve necessariamente essere coordinato con quello proprio delle norme di diritto internazionale umanitario relative agli atti che possono presentare una natura terroristica, per contrastare specificamente i quali, quando sono commessi in occasione di un conflitto armato, sono nate le norme in questione.

Con un’avvertenza di non poco momento.

Nonostante l’evoluzione della giurisprudenza delle Corti nazionali ed internazionali sia nel senso di pervenire ad una definizione unitaria di atti di terrorismo, valevole sia per il “tempo di pace” che per i conflitti armati, modellata essenzialmente sul contenuto dell’art. 2 della Convenzione di New York sulla repressione del finanziamento del terrorismo, attualmente, come è riconosciuto concordemente dalla dottrina e dalla stessa giurisprudenza dei Tribunali internazionali, il terrorismo non costituisce, in quanto tale, un crimine internazionale.

Ed infatti esso non compare tra i crimini di competenza della Corte Penale Internazionale ed anche in occasione della istituzione del Tribunale Speciale per il Libano, si è escluso che tale Tribunale fosse competente a giudicare il terrorismo come crimine internazionale.

L'esame complessivo delle fonti consente, invece, di affermare che all'interno del diritto internazionale si è affermata una prassi secondo la quale le "gravi violazioni" o le "infrazioni gravi", così testualmente definite dagli strumenti convenzionali, del diritto internazionale umanitario (in cui vanno ricomprese, come si vedrà in seguito, anche norme che vietano condotte definibili come "terroristiche"), costituiscono crimini internazionali, rientranti nelle categorie dei crimini di guerra (in cui vanno ricompresi, come è stato affermato, tutti quegli atti "vietati da norme convenzionali o da norme consuetudinarie di diritto internazionale umanitario, commessi nel corso di un conflitto armato, internazionale o interno, da un individuo appartenente ad una parte belligerante e ai danni di una vittima che è legata all'altra parte belligerante oppure è neutrale") ovvero dei crimini contro l'umanità (categoria, quest'ultima, cui appartengono tutte quelle condotte che consistono in attacchi estesi o sistematici alla popolazione civile, senza presupporre necessariamente, a differenza dei crimini di guerra, un conflitto armato), come evidenziato in numerose decisioni dei Tribunali internazionali, creati ad hoc per la repressione di tali crimini (l'ultimo dei quali è la Corte Penale Internazionale), nei cui statuti spesso sono specificamente descritte tali gravi violazioni (cfr. a mero titolo esemplificativo, le sentenze del Tribunale per la ex Jugoslavia, Tadic del 1995, Halilovic del 2005 e Martić del 2007).

Ciò vale in particolare per gli atti di terrorismo commessi nei confronti della popolazione civile durante un conflitto armato, che costituiscono un crimine di guerra ai sensi dell'art. 51, par. 2, del I Protocollo di Ginevra del 1977 e dell'art. 13, par. 2, del II Protocollo di Ginevra del 1977, norme che il Tribunale per la ex Jugoslavia, nella sentenza Galic del 2006, considerava conformi al diritto internazionale consuetudinario e che vietano, nel corso di conflitti armati a carattere internazionale ed interno, quelle condotte violente il cui scopo sia diffondere il terrore tra la popolazione civile.

Secondo il Tribunale tale crimine internazionale, prevedendo come suo elemento costitutivo indefettibile l'intento di diffondere il terrore tra la popolazione civile, non ricomprende tutti quegli attacchi contro obiettivi militari che colpiscano anche civili, a condizione che siano proporzionati. Nella sentenza Milosevic del 2007, inoltre, lo stesso Tribunale affermava che "il terrore, nel suo significato ordinario, indica lo stato di essere terrorizzati o molto spaventati; paura intensa, ecc.", non coincidendo, quindi, con gli effetti degli atti di guerra, bensì con gli attacchi contro civili aventi lo scopo primario di diffondere il terrore tra la popolazione civile.

In particolare i giudici del Tribunale per la ex Jugoslavia nella menzionata sentenza Galic, resa dalla Camera di Primo Grado e confermata dalla Camera di Appello, nel soffermarsi sul crimine internazionale di

“diffusione del terrore”, da essi ritenuto contrario alle leggi ed agli usi di guerra (cioè al diritto internazionale umanitario), ne individuavano l’elemento oggettivo (c.d. *actus reus*) “negli atti o nelle minacce di violenza diretti contro la popolazione civile oppure contro delle persone civili che non partecipano direttamente alle ostilità, allorchè tali atti o minacce ne comportino la morte o causino degli attentati gravi all’integrità fisica o alla salute di questi ultimi”; l’elemento soggettivo (c.d. *mens rea*) nell’agire con coscienza e volontà, allo specifico scopo di spargere terrore, che deve rappresentare l’obiettivo principale dell’azione criminale (“*the primary purpose*”), la quale, dunque, risulta esclusa nelle ipotesi di dolo eventuale o di noncuranza (“*recklessness*”) rispetto alle conseguenze degli atti compiuti, mentre, al contrario, non si richiede, per la configurabilità del suddetto crimine, che il terrore sia stato effettivamente inflitto.

Appare evidente come tale fattispecie coincida con quella presa in considerazione dall’art. 2 della Convenzione di New York sulla repressione del finanziamento del terrorismo, nella parte in cui definisce come terroristico ogni atto, non definito dalla convenzioni “settoriali”, destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione.

Ne consegue che, quando nel corso di un conflitto armato, siano posti in essere atti destinati ad uccidere o a ferire gravemente un civile che non partecipa direttamente alle ostilità, allo scopo precipuo di intimidire la popolazione, tale atto, qualificabile come terroristico, sia dalla Convenzione di New York sulla repressione del finanziamento del terrorismo, sia dal diritto internazionale umanitario, convenzionale e consuetudinario, andrà punito come crimine di guerra dalle Corti internazionali a ciò preposte, come la Corte Penale Internazionale.

In conclusione è possibile affermare che, attraverso l’opera dei Tribunali Internazionali (in particolare di quelli per la ex Jugoslavia e del Ruanda), è emersa con assoluta chiarezza l’esistenza di una prassi interpretativa che individua all’interno del diritto internazionale umanitario, e, quindi, dei conflitti armati internazionali ed interni, una serie di gravi condotte proibite in quanto terroristiche o potenzialmente tali, descritte in diversi articoli delle convenzioni in precedenza citate (oltre a quelli già citati, si pensi all’art. 33 della IV Convenzione di Ginevra; agli artt. 35, 37 e 85 del I Protocollo addizionale; all’art. 3 comune alla quattro Convenzioni di Ginevra; all’art. 4, del II Protocollo addizionale), i cui elementi costitutivi sono stati definiti dalle menzionate decisioni del Tribunale per la ex Jugoslavia nel caso Galic, punibili, a titolo di “infrazioni gravi” o di “violazioni gravi” delle Convenzioni di Ginevra e dei relativi Protocolli addizionali ovvero dalla normativa nazionale, anche con tecniche

di rinvio alle fonti internazionali, come crimini di guerra o come crimini contro l'umanità (sull'esistenza di un siffatto principio cfr. anche Tribunale per la ex Jugoslavia, Camera di Appello, nel caso Strugar e altri, Decision on Interlocutory Appeal del 22.11.2002).

Autorevole dottrina, peraltro, perviene ad una conclusione di tipo diverso sulla compatibilità tra atti di terrorismo e situazioni di conflitto armato, sostenendo che, quando si è superata la soglia del conflitto armato, interno o internazionale che sia, "le attività delle forze armate dello Stato, al pari di quelle delle altre parti del conflitto, sono regolate dal diritto internazionale umanitario, possono tradursi in crimini di guerra, e sono comunque escluse dal campo di applicazione delle convenzioni sul terrorismo che contengono clausole simili a quella che si vorrebbe includere nella futura convenzione globale", per cui appare evidente che non possono essere più qualificate come terroristiche ai sensi delle convenzioni in materia di terrorismo.

In questa prospettiva, la clausola di cui all'art. 21 della Convenzione di New York sulla repressione del finanziamento del terrorismo, funzionerebbe da vera e propria "clausola di esclusione": una volta instaurato un conflitto armato, internazionale o interno, l'immediata operatività del diritto internazionale umanitario non consentirebbe di qualificare, ai sensi della Convenzione stessa e delle altre convenzioni in materia che contengono analoghe clausole di esclusione, le attività delle forze armate, siano esse inquadrare in un vero e proprio Stato, in un movimento insurrezionale o in un movimento di liberazione nazionale, come terroristiche, proprio perchè si tende ad escludere, nell'ambito della comunità internazionale, l'esistenza di un c.d. "terrorismo di Stato", cioè che "le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, anche se si svolgono in situazioni non qualificabili come conflitti armati o non sono comunque regolate dal diritto internazionale umanitario, possano qualificarsi alla stregua di attività terroristiche, come sembra evincersi dall'undicesimo "considerando" della Decisione quadro del Consiglio d'Europa 2002/475/GAI e dall'art. 19, par. 2 della Convenzione dell'O.N.U. del 1998 sull'uso terroristico degli esplosivi."

Il che ovviamente non significa considerare penalmente irrilevanti le condotte di natura "terroristica" eventualmente commesse dagli appartenenti alle forze armate, ma semplicemente che, sotto il profilo della responsabilità penale dell'individuo-organo, appartenente alle forze armate di uno Stato, di un movimento insurrezionale o di un movimento di liberazione nazionale, tali condotte andranno qualificate prevalentemente come crimini di guerra o crimini contro l'umanità.

La ricostruzione svolta nelle pagine che precedono sul significato di “atti di terrorismo” nel diritto internazionale, consente, dunque, ad avviso di questo giudice, di pervenire ad una interpretazione esaustiva del reato associativo previsto dall’art. 270 bis, c.p., come integrato dall’art. 270 sexies, c.p., che assume un significato diverso a seconda che l’associazione operi in tempo di pace o in tempo di guerra.

In particolare, per potersi configurare in tempo di pace un’associazione con finalità di terrorismo internazionale, occorre che la compagine associativa sia strutturata secondo un modulo organizzativo (sulla cui consistenza minima si dirà in seguito), finalizzato a rendere concretamente possibile il compimento, in via esclusiva o alternativa, di uno o più atti di violenza rientranti nella previsione delle c.d. convenzioni internazionali di settore in materia di terrorismo ratificate dall’Italia ovvero, nel caso in cui tali atti non siano riconducibili ad una di siffatte previsioni, consistenti in un reato secondo l’ordinamento interno, teleologicamente destinato a diffondere paura tra la popolazione civile o a costringere, direttamente o indirettamente, uno Stato o un’organizzazione internazionale, a compiere o ad astenersi dal compiere una determinata condotta ovvero a destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, a condizione che la condotta prevista come reato dall’ordinamento nazionale non si svolga all’interno di un solo Stato, sia caratterizzata, cioè, da una dimensione transnazionale, e trovi il suo ultimo fondamento in una motivazione non meramente privata, ma politica, ideologica o religiosa comune agli associati.

Tenuto conto, peraltro, della nozione comunemente accolta di atti di terrorismo in tempo di pace, appare conforme al paradigma normativo dell’art. 270 bis, c.p., anche quella compagine associativa che si sia organizzata al solo scopo di “minacciare” il compimento di uno o più atti di violenza non specificamente “codificati” nelle convenzioni internazionali c.d. di settore in materia di terrorismo, che presentino le caratteristiche innanzi evidenziate, purché si tratti di una minaccia concreta e non meramente ipotetica, in ossequio al principio di offensività.

In tempo, di guerra, cioè nel caso in cui sia sorto un conflitto armato nei sensi e nei limiti indicati in precedenza, si richiede, invece, per la sua sussistenza, che l’associazione con finalità di terrorismo internazionale sia organizzata in modo tale da rendere concretamente possibile il compimento, sempre in via esclusiva o alternativa, di uno o più atti di violenza, rientranti nella previsione delle c.d. convenzioni internazionali di settore in materia di terrorismo ratificate dall’Italia (fatte salve le eventuali clausole che escludano l’applicabilità della convenzione agli atti commessi in tempo di guerra da appartenenti alle forze armate impegnate nel

conflitto) ovvero, nel caso in cui tali atti non siano riconducibili ad una di siffatte previsioni, consistenti in quelle condotte, finalisticamente orientate a diffondere paura tra la popolazione civile o a costringere, direttamente o indirettamente, uno Stato o un'organizzazione internazionale, a compiere o ad astenersi dal compiere un determinato atto ovvero a destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale (finalità eversiva, quest'ultima, estranea alla Convenzione di New York del 1999, ma equiparata dal Legislatore italiano a quella specificamente terroristica), destinate ad uccidere ovvero a ferire gravemente un civile o, comunque, una persona (quindi anche un militare o un "combattente legittimo"), che, pur in una situazione di conflitto armato, non stia partecipando alle ostilità, sempre a condizione che tali condotte violente non si svolgano all'interno di un solo Stato, siano caratterizzate, cioè, da una dimensione transnazionale, e trovino il loro ultimo fondamento in una motivazione non meramente privata, ma politica, ideologica o religiosa comune agli associati.

Anche in questo caso, infine, può ripetersi la considerazione già svolta, secondo la quale, appare conforme al paradigma normativo dell'art. 270 bis, c.p., anche quella compagine associativa che si sia organizzata al solo scopo di "minacciare" il compimento, in tempo di guerra, di uno o più atti di violenza (uccisione o grave ferimento di una persona non impegnata nelle operazioni belliche) non specificamente "codificati" nelle convenzioni internazionali c.d. di settore in materia di terrorismo, che presentino le caratteristiche innanzi evidenziate, purchè si tratti di una minaccia concreta e non meramente ipotetica, in ossequio al principio di offensività.

La quasi completa coincidenza tra la definizione di associazione con finalità di terrorismo internazionale in tempo di pace e associazione con finalità di terrorismo in tempo di guerra, derivante dal ruolo fondamentale svolto nella definizione di "atti di terrorismo" dalla Convenzione di New York del 1999 sulla repressione del finanziamento del terrorismo, non deve trarre in inganno, perché le differenze tra le due fattispecie associative sono significative.

Innanzitutto, nel caso in cui non sia applicabile alcuna delle convenzioni "settoriali" sul terrorismo, in tempo di guerra non tutte le condotte costituenti reato per l'ordinamento interno, teleologicamente rivolte a diffondere paura tra la popolazione civile o a costringere, direttamente o indirettamente, uno Stato o un'organizzazione internazionale, a compiere o ad astenersi dal compiere un determinato atto ovvero a destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, potrebbero dirsi terroristiche, ma solo quelle, sorrette dalle suddette finalità, destinate ad

uccidere o a ferire gravemente una persona che non partecipa alle ostilità (di conseguenza, ragionando in astratto, e solo in relazione a tale specifico profilo, non potrebbe definirsi “terroristica”, ad esempio, un’organizzazione che si proponesse, in caso di occupazione di un paese da parte delle forze armate di uno Stato nemico, di punire i “collaborazionisti”, cittadini dello Stato occupato, rapando loro i capelli a zero pubblicamente, come accadde in Italia e in altri paesi europei, immediatamente dopo la liberazione dalla occupazione nazista, alla fine della Seconda Guerra Mondiale).

Inoltre, ed è l’argomento principale, in assenza di una attuale definizione di terrorismo internazionale conforme al diritto internazionale consuetudinario, la clausola di “salvezza” contenuta nell’art. 21 della Convenzione di New York sulla repressione del finanziamento del terrorismo, in uno con l’undicesimo “considerando” della Decisione del Consiglio dell’Unione Europea 2002/475/GAI e con altre norme dello stesso tenore contenute in singole convenzioni internazionali, sancendo il principio della intangibilità del diritto internazionale umanitario, implica che non possono considerarsi “terroristiche” dal punto di vista del diritto internazionale e, quindi, del diritto interno che ad esso rimanda, quelle condotte violente poste in essere, in occasione di un conflitto armato, da soggetti appartenenti alle forze armate di uno Stato, di un movimento insurrezionale ovvero di un movimento di liberazione nazionale, anche se idonee a diffondere il terrore tra la popolazione civile ovvero a costringere, direttamente o indirettamente, uno Stato o un’organizzazione internazionale, a compiere o ad astenersi dal compiere un determinato atto ovvero a destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, che, invece ove ne ricorrano gli estremi, potranno essere perseguite e punite, nei modi previsti dal diritto nazionale o internazionale, come crimini internazionali, riconducibili alle note categorie dei crimini contro l’umanità, dei crimini di guerra, del genocidio o, quando ne sarà definito compiutamente il contenuto, dei crimini di aggressione (cfr. l’art. 5 dello Statuto della Corte Penale Internazionale).

A conforto di questa tesi milita da ultimo, come si è detto, l’ulteriore argomento, ad avviso di questo giudice difficilmente superabile, che lo Statuto della Corte Penale Internazionale, adottato il 17 luglio 1998, ratificato con L. 12 luglio 1999, n. 232, entrata in vigore il 1.7.2002, nel definire la competenza *ratione materiae* della Corte negli artt. 5, 6, 7 e 8 del Titolo 2, non contiene alcun riferimento al reato di terrorismo internazionale, nè una definizione di atti di terrorismo in tempo di guerra (ovvero in tempo di pace).

Così definito il significato di “atti di violenza con finalità di terrorismo”, occorre soffermarsi brevemente sugli altri elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 270 bis, c.p., in relazione ai quali questo giudice ritiene di dover condividere l’orientamento consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, anche in relazione ai mezzi di prova utilizzabili in sede giudiziaria per ritenere dimostrata l’esistenza della particolare associazione criminale di cui si discute.

In questo caso appare opportuno riportare direttamente, per la loro chiarezza, alcuni passaggi motivazionali della nota sentenza n. 1072, pronunciata dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione in data 11.10.2006, depositata il 17.1.2007.

Va innanzitutto rilevato che, secondo i giudici di legittimità, il delitto associativo di cui all'art. 270 bis c.p., va ricondotto “nella categoria dei delitti di pericolo presunto, o a consumazione anticipata, caratterizzati dall'anticipazione della soglia di punibilità nel momento stesso della costituzione di un'organizzazione di persone e di mezzi mirante a realizzare un programma costituito da violenze ed aggressioni per finalità di terrorismo internazionale, onde la fattispecie punitiva ha ad oggetto attività meramente prodromiche e preparatorie antecedenti all'inizio di esecuzione delle programmate condotte violente (Cass., Sez. 2^a, 25 maggio 2006, n. 24994, Bouhrama; Sez. 1^a, 21 giugno 2005, n. 35427, Deissi)”, il cui materiale compimento, dunque, se ne deduce, non è assolutamente indispensabile per ritenere integrata la fattispecie de qua.

Precisa, tuttavia la Corte che “se è vero che la norma incriminatrice punisce il solo fatto della costituzione dell'associazione, indipendentemente dal compimento degli atti criminosi rientranti nel programma e strumentali alla particolare finalità perseguita, è altrettanto indubbio che la struttura organizzativa deve presentare un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso e da giustificare, perciò, la valutazione legale di pericolosità, correlata alla idoneità della struttura al compimento della serie di reati per la cui realizzazione l'associazione è stata istituita. In caso contrario, ossia se la struttura associativa fosse concepita in termini generici, labili ed evanescenti, l'anticipazione della repressione penale finirebbe per colpire, attraverso lo schermo del delitto associativo, il solo fatto dell'adesione ad un'astratta ideologia, che, pur risultando aberrante per l'esaltazione della indiscriminata violenza e per la diffusione del terrore, non è accompagnata, tuttavia, dalla possibilità di attuazione del programma: si finirebbe, insomma, per reprimere idee, non fatti, potendo configurarsi tutt'al più - nell'ipotesi di accordo non concretizzatosi in un'organizzazione adeguata al piano terroristico - la fattispecie della cospirazione politica mediante accordo prefigurata dall'art. 304 c.p.) che richiama, attraverso l'art. 302,

anche l'art. 270 bis c.p., (cfr. Cass., Sez. 1[^], 27 febbraio 2002, Marra, rv. 221834)".

Quanto all'elemento oggettivo, premesso che il delitto previsto dall'art. 270 bis va considerato come un reato plurioffensivo, esso "è contraddistinto da una pluralità di condotte che designano l'inserimento del soggetto nella struttura in relazione ai diversi ruoli esercitati all'interno dell'associazione. Ed in proposito va sottolineato che la disposizione incriminatrice non si limita a riprodurre le previsioni proprie di ogni delitto associativo mediante l'indicazione delle posizioni di chi promuove, costituisce, organizza, dirige o partecipa, ma aggiunge a tale catalogo le persone che finanziano le associazioni terroristiche, tipizzando lo specifico ruolo di chi fornisce le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione del programma criminoso", in evidente attuazione del contenuto della Convenzione di New York del 1999 sulla repressione del finanziamento del terrorismo.

Per quanto concerne, in particolare, la condotta di partecipazione ad associazioni terroristiche, occorre richiamare i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito del delitto associativo previsto dall'art. 416 bis c.p.. Sul punto è stato chiarito che "si definisce partecipe colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo è ma fa parte della (meglio ancora: prende parte alla) stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perchè l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima" (Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, rv. 231673).

In questo senso deve essere intesa la recente decisione di questa Corte secondo cui la prova della partecipazione ad associazioni terroristiche non può essere desunta dal solo riferimento all'adesione psicologica o ideologica al programma criminale, ma la dichiarazione di responsabilità presuppone la dimostrazione dell'effettivo inserimento nella struttura organizzata attraverso condotte univocamente sintomatiche consistenti nello svolgimento di attività preparatorie rispetto alla esecuzione del programma oppure nell'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale (Cass., Sez. 1[^], 15 giugno 2006, n. 30824, Tartag).

Ne segue che la partecipazione di un soggetto al gruppo terroristico può concretarsi anche in condotte strumentali e di supporto logistico alle attività dell'associazione che inequivocamente rivelino il suo inserimento nell'organizzazione, sempreché un segmento di dette condotte si svolga in Italia.

Sul piano soggettivo, quello previsto dall'art. 270 bis c.p. è un tipico delitto a dolo specifico, nel quale la consapevolezza e la volontà del fatto di reato devono essere indirizzate al perseguimento della peculiare finalità di terrorismo che connota l'attività dell'intera associazione, che la stessa legge indica, alternativamente, nell'obiettivo di spargere terrore tra la popolazione o in quello di costringere gli Stati o le organizzazioni internazionali a fare o ad omettere un determinato atto”.

Una volta stabilita la piena compatibilità della fattispecie penale in esame con la figura elaborata dalla giurisprudenza di concorso eventuale nel delitto associativo, il Supremo Collegio, nel sottoporre a rigoroso vaglio critico la decisione dei giudici di merito, arricchiva di ulteriori spunti la sua ricostruzione ermeneutica.

Interessante, al riguardo, è il percorso che, ad avviso dei giudici di legittimità, la Corte di merito avrebbe dovuto seguire per accertare l'esistenza di un collegamento tra la “cellula” operante in Italia e l'organizzazione terroristica transnazionale Ansar Al Islam, indicata nel capo d'imputazione: infatti “l'indagine avrebbe dovuto essere indirizzata a verificare, nell'ordine, l'esistenza della cellula milanese della quale avrebbero fatto parte i tre imputati, i compiti da essa svolti, la reale autonomia delle altre cellule operanti in Italia e, infine, i collegamenti tra le stesse e quelli con le organizzazioni attive all'estero e impegnate in attività con finalità di terrorismo..... Va precisato, altresì, che, una volta chiariti tali passaggi dell'indagine probatoria, i giudici di merito avrebbero dovuto stabilire se le attività di supporto logistico a favore dell'associazione operante all'estero - realizzate attraverso la raccolta di fondi, la fornitura di documenti falsi e il favoreggiamento dell'ingresso clandestino in Italia delle persone la cui destinazione era quella di recarsi a combattere in Paesi stranieri - possano costituire base giustificativa adeguata del convincimento relativo all'inserimento nell'organizzazione transnazionale e all'esistenza di una consapevole volontà orientata alle attività terroristiche. Di talchè la circostanza che il gruppo milanese non fosse direttamente impegnato in attività terroristiche ma svolgesse azione di sostegno a favore dei militanti che svolgevano all'estero tali attività non vale ad escludere la responsabilità in ordine al delitto ex art. 270 bis c.p., stante l'innegabile rapporto funzionale esistente tra i gruppi.

Pertanto, neppure il compimento di simili accertamenti avrebbe potuto fare considerare esaurita l'indagine, in quanto, in caso di esclusione di collegamenti strutturali ed organizzativi della cellula milanese con la più estesa organizzazione operante all'estero, i giudici di merito avrebbero dovuto anche verificare se i dati probatori consentissero di ritenere dimostrata la responsabilità degli imputati per attività terroristiche a titolo

di concorso esterno nel delitto associativo, ai sensi degli artt. 270 bis e 110 c.p.”

Di particolare importanza, poi, risultano le osservazioni svolte dalla Suprema Corte sul rispetto degli *standards* probatori, che non possono non essere quelli fissati dall'attuale ordinamento processuale, in conformità ai principi del giusto processo fissati nell'art. 111 della Costituzione.

Rilevava al riguardo il Supremo Collegio: “la sentenza impugnata ha puntualmente osservato le regole di giudizio testé esposte allorché ha stabilito che non possono trovare ingresso nel processo le informazioni tratte da fonti di "intelligence" in ordine ai collegamenti con l'organizzazione transnazionale Ansar Al Islam, trattandosi di mezzi di conoscenza formati, senza l'osservanza di alcuna delle forme prescritte, da autorità non investite del potere di indagine all'interno del procedimento e, pertanto, inficiati da un vulnus della legalità del procedimento probatorio così radicale da potersi ricondurre nella categoria dell'inutilizzabilità patologica (cfr. Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, Tamarro, rv. 216246).

Il Procuratore Generale ricorrente ha dedotto che la Corte di merito ha trascurato di tenere conto del fatto che l'organizzazione Ansar Al Islam è stata inclusa tra le liste di associazioni terroristiche con la risoluzione n. 1267/99 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, onde non poteva disconoscersi la finalità perseguita da detto gruppo, col quale gli imputati avevano avuto ripetuti contatti.

La censura non ha pregio, non potendo condividersi la tesi per cui l'inserimento nelle liste formate da organismi internazionali sarebbe da solo sufficiente a dimostrare la natura terroristica di detta associazione, quasi che la sola qualificazione attribuita da detti organismi possa vincolare l'accertamento rimesso, all'interno del processo, al libero convincimento del giudice.

Gli elenchi di "sospetti terroristi" o di "interdetti" sono stati introdotti a seguito della risoluzione dell'ONU del 1999, citata dal Procuratore Generale di Milano, per sanzionare il governo afgano dei Talebani, in ragione del sostegno al terrorismo islamico, mediante la previsione dell'embargo e del congelamento di risorse finanziarie.

A tale procedura si è tempestivamente adeguata l'Unione Europea attraverso l'emanazione di più regolamenti, vincolanti per tutti gli Stati membri, che sanciscono l'obbligo del congelamento dei beni destinati a persone fisiche o giuridiche incluse nell'elenco degli "interdetti", la cui composizione è aggiornata dalla Commissione in relazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU. In Italia al Comitato di Sicurezza Finanziaria, istituito presso il Ministero dell'Economia, è affidato il compito di trasmettere informazioni all'Unione Europea per la formazione delle liste sulla base di idonei elementi tratti da

procedimenti penali e da provvedimenti di natura giurisdizionale emessi nella fase delle indagini preliminari.

Tanto chiarito, deve porsi in risalto che - secondo le posizioni pressochè unanimi della dottrina - l'inserimento di un gruppo in tali liste ha valore meramente amministrativo e legittima l'irrogazione delle sanzioni previste, senza che i suoi effetti possano dilatarsi al punto di assumere natura di prova. E' stato perspicuamente osservato in dottrina che, in caso contrario, si "introdurrebbe nel sistema una prova legale, trasformando l'art. 270 bis c.p. in una norma penale in bianco" e l'opinione è stata ripresa nella giurisprudenza di questa Corte che, per escludere il valore di prova della presenza negli elenchi degli "interdetti", ha fatto proprio riferimento all'inammissibilità della creazione di una sorta di prova legale dalla quale deriverebbe l'evidente violazione dei principi di legalità e di separazione dei poteri (Cass., Sez. 1[^], 15 giugno 2006, n. 30824, Tartag).

In conclusione, deve affermarsi che la collocazione di un'associazione nei predetti elenchi rappresenta un elemento valorizzabile soltanto quale spunto investigativo e che la prova della finalità di terrorismo deve necessariamente formarsi secondo le regole di utilizzabilità e di valutazione probatoria prescritte dalla legge processuale".

Di notevole interesse è anche la nozione di fatto notorio, proposta dai giudici di legittimità nei seguenti termini: "l'uso di tale categoria, a fini probatori in materia di terrorismo internazionale, è presente anche nella giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di chiarire che sono fatti notori quelli che, in quanto noti alla generalità dei cittadini, devono ritenersi conosciuti anche dal giudice senza necessità di uno specifico accertamento, ritenendo - in relazione alla peculiarità della fattispecie esaminata - che la storia recente dell'Algeria e le azioni di un gruppo terroristico di quel Paese debbano essere considerati fatti rientranti nel notorio, da valutarsi, nella società moderna, non più limitatamente a un ristretto ambito locale, ma in modo da comprendere quei fatti eclatanti, verificatisi anche in altri paesi, che, per la loro rilevanza, sono da ritenere di comune conoscenza (Cass., Sez. 2[^], 9 febbraio 2005, P.M. in proc. Gasry ed altri, rv. 231258).

Sul tema del notorio, e in particolare su quello relativo a fatti di terrorismo internazionale, è opportuno, però, precisare che il giudice ha il dovere di procedere, con rigorosa cautela e prudenza, al controllo della effettiva riconducibilità del fatto nel consolidato patrimonio di conoscenze comuni alla intera collettività, assicurando che sia esclusa la possibilità di acquisizioni probatorie al di fuori del contraddittorio dibattimentale.

Infatti, l'assenza di tale doveroso controllo dà origine al rischio che si introducano nel giudizio inammissibili "scorciatoie" probatorie attraverso le quali - senza il vaglio della normale dialettica processuale - circostanze

fattuali, non controllate e non controllabili, possono reputarsi dimostrate per il solo fatto di essere state reiteratamente diffuse dai mezzi di comunicazione di massa. E per i fatti di terrorismo il pericolo che l'uso non corretto del notorio possa determinare l'alterazione delle regole del processo e l'inquinamento delle fonti di conoscenza giudiziale appare ancora più consistente se si tiene presente l'indubbia incidenza che, in una situazione di guerra, è esplicita dalla propaganda delle forze in conflitto e dall'influenza di queste sui flussi e sui contenuti delle informazioni in base a criteri di convenienza politica e militare”.

Nel concludere la disamina della sentenza, va evidenziato come, nella individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie di reato di cui si discute, svolga un ruolo fondamentale l'esatta ricostruzione dell'elemento psicologico da parte dei giudici di merito, che, secondo il Supremo Collegio, avrebbero dovuto verificare la piena consapevolezza negli imputati che l'organizzazione Ansar al Islam “perseguiva un programma in cui era anche previsto il ricorso ad attentati terroristici”, tenendo nel debito conto anche la “storia” del movimento islamico, responsabile di azioni del genere nel corso di un diverso conflitto in Kurdistan, non potendosi escludere l'esistenza del dolo, senza approfondire la questione relativa alla loro conoscenza dei metodi di lotta e delle finalità di Ansar Al Islam.

Occorre a questo punto verificare se la condotta contestata nel capo a) dell'imputazione ai singoli prevenuti tratti a giudizio corrisponda o meno al paradigma normativo previsto dall'art. 270 bis, c.p., come integrato dall'art. 270 sexies, c.p., il cui significato è stato delineato nelle pagine precedenti.

Gli esiti di siffatta verifica inducono questo giudice a concludere in senso negativo alla tesi accusatoria, sotto diversi profili.

Innanzitutto non si condivide la qualificazione delle L.T.T.E., vale a dire dell'organizzazione in favore della quale veniva svolta l'attività di supporto logistico, consistente nella raccolta di fondi da parte delle diverse “cellule” operanti in Italia, come associazione “terroristica”, che si proponeva (l'uso dell'imperfetto è d'obbligo, costituendo “fatto notorio” l'avvenuta sconfitta militare delle “Tigri Tamil” ad opera del Governo dello Sri Lanka”) il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Tale convincimento si fonda su di una esaustiva ricostruzione della storia delle L.T.T.E., fornita sia dal perito d'ufficio, prof. Giuseppe Burgio, esperto della materia, autore dello studio “La diaspora interculturale. Analisi etnopedagogica del contatto tra culture: Tamil in Italia”, sia dall'unico teste escusso, Giorgio Del Zanna, presidente della Comunità di S. Egidio di Milano.

La nomina di un perito si è resa necessaria, proprio in ossequio al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale, come si è visto, la prova della finalità di terrorismo di un'associazione deve necessariamente formarsi secondo le regole di utilizzabilità e di valutazione probatoria prescritte dalla legge processuale, con esclusione di ogni valore, sotto il profilo probatorio, all'inserimento di singole associazioni in "black lists" stilate da Stati esteri ovvero da organizzazioni internazionali o sovranazionali.

Nel caso in esame la natura terroristica delle L.T.T.E. veniva ritenuta dal P.M., come evidenziato nella memoria depositata all'udienza del 11.10.2011, sulla base: 1) dei risultati compendati nell'informativa della DIGOS del 28 febbraio 2008, che, tuttavia, sul punto si avvaleva di informazioni provenienti dallo stesso Governo dello Sri Lanka ovvero da organismi internazionali di varia natura; 2) del contenuto del documento "Maggiori crimini delle Tigri Tamil", tratto dal sito web ufficiale del Ministero della Difesa dello Sri Lanka, aggiornato al 6 gennaio 2007; 3) del rapporto redatto dall'UNICEF in occasione dell'ultimo "tsunami" che ha devastato parte del territorio dello Sri Lanka, in cui veniva denunciato che "i ribelli tamil hanno sequestrato numerosi bambini dai campi profughi, reclutandoli come soldati"; 4) di specifiche iniziative adottate a livello di Comunità Europea, avendo l'Unione Europea, il 26.9.2005, annunciato di "considerare la possibilità di classificare formalmente le Tigri Tamil - L.T.T.E. come organizzazione terroristica concordando con gli Stati membri il divieto di ricevere delegazioni e organizzazioni a esse collegate", ed il Parlamento Europeo, con risoluzione del 7.9.2006, deciso, sulla base della decisione del Consiglio d'Europa del 29.5.2006 con la quale si stabiliva di adottare formali misure restrittive a carico delle Tigri Tamil, di chiedere "a tutti i governi degli Stati membri dell'Unione Europea di prendere misure più efficaci per impedire l'indottrinamento e l'intimidazione dei residenti Tamil nei loro paesi e l'estorsione di fondi per finanziare l'attività della L.T.T.E."; 5) della circostanza che corrisponde a "fatto notorio" la realizzazione di attentati di matrice terroristica da parte delle "Tigri Tamil".

L'evidente inutilizzabilità, sotto il profilo probatorio, della maggior parte degli elementi dai quali desumere la natura terroristica delle L.T.T.E. (su quello rappresentato dal "fatto notorio" si dirà in seguito), induceva questo giudice a nominare un perito, esperto di cultura dell'integrazione razziale, con una particolare conoscenza della storia del popolo tamil, affinché ricostruisse "la storia del movimento noto come L.T.T.E. dalla sua nascita alla sua fine, specificando la natura di tale movimento, le sue finalità, la sua struttura organizzativa e le attività svolte nel corso degli anni, che a tale movimento siano direttamente o indirettamente riconducibili" (cfr. il relativo quesito peritale).

Prima di procedere oltre, appare opportuno evidenziare che la scelta di rivolgersi al prof. Burgio, nella sua apparente eccentricità, trova pur sempre conforto nella previsione dell'art. 220, co. 1, c.p.p., che giustifica il ricorso allo strumento peritale quando "occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche", dalle quali non possono escludersi i saperi delle scienze umanistiche e sociali, che hanno la stessa dignità, al fine di soccorrere il giudice nella comprensione dei fatti, delle scienze più specificamente tecniche (come la medicina, l'ingegneria, l'informatica et similia).

L'indagine scientifica devoluta alla competenza del prof. Burgio, peraltro, ha avuto come oggetto un determinato "fatto storico", rappresentato dalla ricostruzione dell'intera vicenda politica e militare del movimento noto come L.T.T.E., essendo rimasta completamente riservata al giudice la valutazione sulla possibilità o meno di definire in termini di associazione terroristica le "Tigri Tamil", alla luce di quanto emerso dalla relazione peritale.

Va, inoltre, sottolineato che il metodo scientifico seguito dal prof. Burgio nello svolgimento dell'incarico, ha soddisfatto egregiamente l'esigenza di evitare una narrazione dei fatti oggettivamente esposta al pericolo di privilegiare le informazioni provenienti dall'una piuttosto che dall'altra delle parti in conflitto, particolarmente avvertito negli ultimi anni, contraddistinti dalla definitiva vittoria militare del governo singalese, che, come ha evidenziato il perito, ha determinato una "sorta di riscrittura degli avvenimenti in campo giornalistico, storico, documentario, archivistico e politico (in ambito locale e internazionale), che ostacola la ricostruzione oggettiva dei fatti".

Ed invero il prof. Burgio ha proceduto alla consultazione di una pluralità di fonti documentarie "primarie", anche di provenienza L.T.T.E., e di fonti secondarie, costituite prevalentemente da letteratura scientifica in lingua inglese, alla quale si è affiancata "una ricerca di tipo qualitativo condotta attraverso interviste non strutturate a cittadini tamil direttamente informati sulle attività delle L.T.T.E.

Le informazioni raccolte sono state poi verificate attraverso interviste non strutturate condotte con un piccolo gruppo di controllo formato da cittadini singalesi".

Nel rimandare al contenuto integrale dell'elaborato peritale, da intendersi parte integrante della presente motivazione, appare opportuno riportare sinteticamente le conclusioni alle quali è pervenuto il prof. Burgio.

Innanzitutto va rilevato come il conflitto fra tamil e singalesi affondi le sue radici in un lontanissimo passato: quando nel 1500 iniziò la colonizzazione dell'isola di Ceylon (antico nome dello Sri Lanka) ad opera dei Portoghesi, infatti, esistevano già da tempo due regni separati, quello

dei tamil, indù con una lingua di ceppo dravidico, e quello singalese, di religione buddista theravada e con una lingua del gruppo pali-sanscrito.

La condizione di possesso coloniale di Ceylon, dove ai portoghesi erano subentrati gli olandesi ed, infine, i britannici, veniva meno nel 1948, quando l'isola conquistava l'indipendenza ed il nuovo Stato si dotava di un meccanismo elettorale che assicurava il predominio in Parlamento e, quindi, nel governo del Paese, alla comunità numericamente più consistente, i singalesi, pari al 75% della popolazione, destinati a prevalere sulla minoranza tamil, pari al 18% della popolazione, con la quale, quanto meno a partire dal 1956, allorchè il sinhala, l'idioma dei singalesi diventa la lingua ufficiale dello Stato, sorgono i primi conflitti cruenti, anche se negli anni sessanta i tamil si organizzano in un movimento caratterizzato da forme di azione nonviolenta, basate sul satyagraha gandhiano, al quale il governo reagisce con l'uso della forza.

Il contrasto tra le due etnie si trasforma in un vero e proprio conflitto armato negli anni settanta ed ottanta del XX secolo, secondo una vera e propria escalation: nel 1972 viene promulgata la nuova Costituzione repubblicana e l'isola prende il nome, singalese, di Sri Lanka; nel 1975 nascono formalmente le L.T.T.E.; nel 1977 viene fondato il Tamil United Liberation Front (TULF), partito moderato che rappresenta la volontà elettorale, pressoché unanime, della popolazione tamil di rivendicare l'indipendenza dei territori del nord-est dell'isola; nel luglio del 1983 si verifica un primo eclatante episodio bellico: tredici soldati dell'esercito governativo vengono uccisi con un'azione militare rivendicata dalle Tigri Tamil, cui segue un vero e proprio pogrom nella capitale Colombo, in conseguenza del quale muoiono tremila tamil, mentre oltre centocinquantamila appartenenti alla stessa etnia delle vittime si rifugiano nel nord dell'isola.

A partire da questo momento può ritenersi che inizi il conflitto armato tra il Governo dello Sri Lanka e le L.T.T.E., che, sempre nel 1983, rafforzate dall'esodo della popolazione tamil verso il nord-est del paese, abbandonando le vecchie modalità di azione da guerriglia, si dotano di un esercito di terra strutturato in maniera "convenzionale", di una marina (le Tigri del Mare), nonché delle c.d. *Black Tigers*, comandi per azioni suicide, che, appare opportuno ricordarlo, perché è un dato sottolineato nella stessa informativa della DIGOS, inaugurarono le loro operazioni con un attacco suicida contro un obiettivo militare, condotto utilizzando un camion carico di esplosivo, che il 4 luglio del 1987 andò a schiantarsi contro una base di militari singalesi.

Si susseguono, dunque, sino alla definitiva sconfitta delle Tigri Tamil, conflitti armati di tale intensità da essere definiti dagli storici come le "Quattro Guerre dell'Eelam": la prima, iniziata, per l'appunto, nel 1983, che

si concluderà con gli accordi di pace India-Sri Lanka del luglio 1987; la Seconda, conclusasi con gli accordi di pace del 1994, scoppiata nel 1989, dopo il ritiro delle forze armate indiane dai territori del nord-est dell'isola, provvisoriamente ceduti dopo la pace del 1987 all'India, che li aveva sottoposti al controllo del suo esercito con funzioni di *peace keeping* (IPKF), ma accusato dai Tamil di appoggiare, in realtà, la politica del governo singalese, commettendo gravi violazioni dei diritti umani, motivo per il quale, ricorda il perito, venne attribuita alle Tigri Tamil l'organizzazione nel 1991 dell'omicidio del Primo Ministro indiano Rajiv Gandhi; la Terza, iniziata nell'aprile del 1995 e conclusasi con il "cessate il fuoco" deliberato nel dicembre del 2001, definitivamente formalizzato nel febbraio del 2002; la Quarta, iniziata nel 2006, che condurrà alla definitiva sconfitta del movimento, sancita simbolicamente dall'uccisione, il 18 maggio del 2009, di Velupillai P., amatissimo capo storico delle L.T.T.E., per mano dell'esercito repubblicano.

Come accertato dal prof. Burgio, nel corso della loro storia le L.T.T.E. si sono presentate come una realtà composita, che non consente di definirle esclusivamente in termini di gruppo armato proteso verso l'ideazione, l'organizzazione ed il compimento di azioni cruente, avendo le Tigri Tamil agito sempre alternando l'iniziativa politica a quella propriamente militare, conquistandosi una specifica soggettività all'interno della comunità internazionale, dando vita, inoltre, nel territorio da loro controllato (che, alla fine degli anni novanta, corrispondeva a vaste aree del Paese, concentrate prevalentemente nel nord-est) ad una forma di organizzazione politica molto simile ad uno Stato.

Ed, infatti, in aggiunta alla struttura delle forze armate già delineata: nel 1991 viene fondato il corpo di Polizia (maschile e femminile) del Tamil Eelam; nel 1994 entra in vigore il Codice civile del Tamil Eelam e, poco dopo, un Codice penale che, tra l'altro, proibisce le consuetudini castali; sempre negli anni novanta le L.T.T.E. si dotano di servizi di intelligence, di corti giudiziarie, di un sistema scolastico e promuovono iniziative di sviluppo economico in collaborazione con organizzazioni non governative straniere.

Rilevante, come si diceva, è lo spazio ottenuto dalle Tigri Tamil all'interno della comunità internazionale: diversi sono gli Stati, a partire dall'India, che mantengono contatti con il movimento Tamil per favorire una soluzione diplomatica del conflitto, che sembra sul punto di realizzarsi in occasione della sospensione delle ostilità intervenuta alla fine della Terza guerra dell'Eelam, quando la Norvegia, i Paesi Bassi ed il Canada riconoscono alle L.T.T.E. "lo statuto di movimento di liberazione nazionale".

Nel 2002, peraltro, si verifica, come scrive il prof. Burgio, “un parziale passaggio da una strutturazione preminentemente militare a una caratterizzazione politica, grazie al maggior ruolo assunto dall’Ala Politica (Political Wing) delle L.T.T.E.”

Nell’aprile del 2005, inoltre, il capo politico delle Tigri Tamil, veniva ricevuto a Roma da Claudio Pacifico, Direttore Generale del Ministero degli Affari Esteri, per coordinare le azioni di aiuto alle popolazioni colpite dallo tsunami del 26 dicembre 2004, mentre nel marzo dello stesso anno, il rappresentante in Sri Lanka della Banca Mondiale, Peter Harrold, in un’intervista concessa al Sunday Times riconosceva l’esistenza in un’area dello Sri Lanka controllata dalle Tigri Tamil di “una sorta di Stato non ufficiale”, affermando di considerare le L.T.T.E uno *stakeholder* legittimo.

Impossibile ottenere una descrizione analitica degli scontri armati che hanno costellato il conflitto in questi lunghi anni, mentre un bilancio dei relativi costi umani, “condotto nel 2003, conta circa 17.000 caduti tra le Tigri e 50.000 tra i civili, 12.000 sono gli scomparsi, 800.000 gli sfollati, 14.000 i caduti tra le fila dell’esercito governativo”.

Non vi è dubbio, peraltro, che la lunga guerra tra le due etnie abbia dato vita “a una lunga lista di orrori: massacri, torture, persone scomparse nel nulla, esecuzioni extragiudiziali, detenzioni arbitrarie, violenze contro donne e bambini”, questi ultimi particolarmente colpiti dalla pratica delle Tigri Tamil di reclutarne forzatamente a migliaia, costringendoli a combattere in prima linea, come denunciato da note organizzazioni umanitarie, quali Amnesty International ed Human Rights Watch.

Tra gli episodi cruenti più significativi vanno ricordati, oltre alla uccisione dei tredici soldati governativi nel luglio del 1983, anche una serie di omicidi mirati e di attentati ai danni di tamil moderati e di uomini politici singalesi, tra cui due Presidenti della Repubblica; l’attentato del 1996 alla Banca Centrale di Colombo che costa la vita ad 86 persone e provoca 1300 feriti; l’attacco suicida del 2001 all’aeroporto civile di Colombo, che aveva come obiettivo l’adiacente aeroporto militare; una serie continua di bombardamenti che dal 1996 al 2007 colpiscono i depositi petroliferi a Kolonnawa e Orugadawatta ed i convogli per i rifornimenti petroliferi; nel 2009, quando il movimento era ormai in aperta crisi, l’uso della forza per impedire ai civili di fuggire dai territori sotto il loro controllo man mano che avanzava l’esercito singalese e gli attacchi indiscriminati lanciati al di fuori della zona di conflitto (ivi compreso un attacco aereo sulla capitale Colombo); un attentato suicida contro una processione religiosa musulmana nel sud dello Sri Lanka, che il 10 marzo del 2009 uccideva 14 civili, ferendone altri 50.

La complessità della esperienza storica delle Tigri Tamil, che godevano di un grande sostegno da parte del popolo tamil, in patria e all’estero,

senza il quale sarebbe stato impensabile, come sottolinea il perito, operare così a lungo, fronteggiando, spesso con successo, le forze armate dell'India e dello Sri Lanka, viene messa in evidenza soprattutto dal "tentativo di nation-building messo in campo dalle Tigri nei territori da loro controllati, attraverso la creazione di infrastrutture sociali, amministrative ed economiche. All'interno di questo complesso quadro, le azioni militari si intrecciano infatti a quelle politiche, umanitarie e di sviluppo, portate avanti da soggetti quali il L.T.T.E. Peace Secretariat, il L.T.T.E. Planning and Development Secretariat (PDS); il Secretariat for Immediate Humanitarian and Rehabilitation Needs in the North and East (SIHRN), il North-East Secretariat on Human Rights (NESOHR); il LTTE Special Task Force for Tsunami-affected areas, nonché all'azione di ONG quali The Economic Consultancy House (TECH), il Tamils Rehabilitation Organisation (TRO) il Tamil Eelam Economic Development Organization (TEEDOR), che riescono a mobilitare risorse economiche internazionali per progetti di assistenza e sviluppo e che in vari articoli di stampa sono indicate come alle L.T.T.E. indirettamente riconducibili".

A ciò aggiungasi (e si vedrà in seguito l'importanza di questo dato) che, nella parte finale della sua relazione, il prof. Burgio ha individuato ben quarantacinque gruppi armati, di maggiore o minore importanza, diversi dalle L.T.T.E., la maggior parte dei quali in lotta contro il Governo singalese ed, a volte, anche in conflitto con le stesse Tigri Tamil, come ad esempio, il TELA (acronimo di Tamil Eelam Liberation Army), nonché quattro formazioni armate, sempre operanti nello Sri Lanka, di ancora dubbia identificazione, come, ad esempio, il Seerum Padai, un gruppo che ha rivendicato l'omicidio del parlamentare N. Raviraj.

In questo quadro si collocano le dichiarazioni rese da Giorgio Del Zanna, responsabile dell'associazione non governativa di volontariato "Comunità di S. Egidio", che ha tra i suoi scopi costitutivi favorire la pace tra i popoli.

Il teste ha riferito che "a partire dal 2005 la Comunità di S. Egidio ha avviato un percorso culturale, in collaborazione con il Ministero degli Esteri, per delineare un progetto sul futuro politico e sociale del paese, con il coinvolgimento delle Associazioni Tamil presenti in Italia. La prima associazione Tamil da me contattata fu un'associazione di Biella il cui responsabile era S., successivamente, per il tramite di quest'ultimo, entrai in contatto con un'altra associazione di Reggio Emilia, il cui rappresentante K. incontrai a Milano prima dell'estate dell'anno 2007. Lo scopo di queste associazioni era quello di diffondere la conoscenza della cultura Tamil, nonché di raccogliere fondi per fornire sostegno economico alle popolazioni dello Sri Lanka colpite dallo Tsunami del dicembre 2004, nonché per fronteggiare tutte le situazioni di bisogno determinate dalla

realtà in cui viveva la popolazione tamil in conseguenza dello scontro che contrapponeva i Tamil al governo dello Sri Lanka. Per quanto è a mia conoscenza la raccolta dei fondi veniva organizzata in territorio italiano dalle diverse associazioni ivi esistenti, che provvedevano ad inviarli nello Sri Lanka, dove venivano gestiti dalle L.T.T.E., l'organizzazione politico-rappresentativa che amministrava di fatto la parte nord-orientale dell'isola in contrapposizione al governo del paese. Nel quadro di una iniziativa diplomatica volta ad avvicinare le parti in conflitto, nel 2005 (gennaio) il governo italiano, per mezzo del Ministero degli Esteri, faceva pervenire ad uno dei rappresentanti politici delle L.T.T.E. dello Sri Lanka aiuti umanitari, consistenti in indumenti ed attrezzature mediche. Voglio aggiungere che nel periodo in cui agivano le L.T.T.E. avevano costituito un vero e proprio Stato di fatto nel nord-est del Paese, dotato di un proprio apparato amministrativo e di servizi tipici di una comunità statale (giustizia, scuola, sanità, esercito, arte). Nel 2002, grazie all'iniziativa diplomatica in particolare della Norvegia, si arrivò ad un "cessate il fuoco" tra L.T.T.E. ed il governo centrale, fondato sul reciproco riconoscimento, poi denunciato dal governo centrale nel 2008. In questi anni vi sono stati incontri ufficiali tra rappresentanti del Ministero degli esteri italiano e rappresentanti delle L.T.T.E. e del T.N.A (partito politico presente nel parlamento dello Stato centrale legato alle L.T.T.E.), sempre nel quadro della politica di pace perseguita dallo Stato italiano. In particolare ricordo che la delegazione del T.N.A. venne accompagnata in Italia dai due imputati che ho menzionato all'inizio della deposizione. Sono a conoscenza di tale circostanza, perché la delegazione con i suoi accompagnatori venne ricevuta il 20.7.2007 presso la Comunità di S. Egidio a Roma".

Tanto premesso, un dato emerge con assoluta chiarezza dalla ricostruzione del prof. Burgio e dalle dichiarazioni di Giorgio Del Zanna: le L.T.T.E. hanno dato vita ad un organismo politico che, per lungo tempo (e, precisamente, a partire dal 1983, quando si verificano l'esodo dei tamil, conseguente al pogrom di Colombo, verso il nord-est del Paese e la contemporanea nascita delle forze armate del movimento) ha presentato gli elementi costitutivi di un vero e proprio Stato, sia pure privo del riconoscimento ufficiale della comunità internazionale e, ovviamente, del Governo dello Sri Lanka.

Ed invero nel corso della loro esperienza storica le Tigri Tamil hanno conosciuto: un popolo (i Tamil), con specifiche caratteristiche, etniche, religiose e culturali, di cui era l'indiscussa espressione e dal quale hanno ricevuto un convinto sostegno; un territorio (il nord-est del Paese), sottoposto al loro controllo; forze armate organizzate in forme convenzionali (esercito, marina ed aviazione); una serie di strutture tipiche dello Stato apparato (amministrazione giudiziaria, sanitaria, scolastica,

oltre ad una forza di polizia); una produzione normativa, in materia civile e penale, destinata a valere nel territorio controllato; una intensa attività diplomatica che trovava autorevoli interlocutori nei governi di diversi Paesi del mondo occidentale, ivi compresa l'Italia, ottenendo l'importante risultato di vedersi riconosciuto, come si è detto, da Norvegia, Paesi Bassi e Canada lo status di "movimento di liberazione nazionale"; partiti ed altre organizzazioni della società civile, che si occupavano delle iniziative politiche, sociali, economiche ed umanitarie del movimento.

Può essere utile evidenziare, al riguardo, che anche sulla definizione degli elementi costitutivi di uno Stato è intervenuta la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

In una sentenza relativa al tema della immunità giurisdizionale spettante ai Capi di Stato e ai Capi di Governo esteri, infatti, i giudici di legittimità hanno affermato che uno Stato "sussiste come soggetto autonomo di diritto internazionale in presenza della triade popolo-territorio-governo ed in presenza dei requisiti dell'effettività e dell'indipendenza", precisando che "l'organizzazione di governo che eserciti effettivamente ed indipendentemente il proprio potere su una comunità territoriale diviene soggetto di diritto internazionale in modo automatico", senza bisogno, dunque, di un formale riconoscimento da parte degli altri Stati, in quanto, evidenzia la Suprema Corte, conformemente a quanto sostenuto dalla dottrina internazionalistica, "il riconoscimento non ha valore costitutivo della personalità di diritto internazionale", trattandosi di "un atto privo di conseguenze giuridiche (al pari del non-riconoscimento), che appartiene alla sfera della politica" (cfr. Cass. Pen., 28.12.2004, n. 49666, Djukanovic).

Orbene, non appare contestabile che l'organismo politico creato dalle L.T.T.E. presentasse la "triade popolo-territorio-governo" ed anche il requisito della effettività dell'esercizio di un potere costituente e costituito sulla comunità tamil stanziata nel nord-est dello Sri Lanka, mentre difettava del requisito della indipendenza dallo Stato a maggioranza singalese, contro il quale le Tigri Tamil lottavano per raggiungere proprio tale obiettivo.

Le nozioni di effettività e di indipendenza meritano, tuttavia, un ulteriore approfondimento.

Come evidenziato dalla dottrina internazionalistica il significato del termine "effettività, può essere ricondotto alla capacità di farsi obbedire, cioè alla capacità di far rispettare le leggi, le sentenze, gli atti amministrativi, così come alla capacità di compiere atti coercitivi, in sostanza la capacità di proteggere le persone e i beni che si trovano entro il territorio dalla violenza altrui".

Da questo punto di vista deve riconoscersi che le Tigri Tamil, sia pure nei limiti del territorio sottoposto al loro controllo, attraverso il complesso apparato in precedenza descritto, esercitavano una reale capacità di governo, a nulla rilevando, peraltro, al riguardo, che non si trattasse di un governo riconducibile al modello dello Stato di diritto della tradizione liberaldemocratica occidentale, ma, piuttosto, come è stato osservato, di una *governance* tipica di un forte Stato centralizzato, con poche istituzioni formali di rappresentanza democratica, posto che la natura democratica della forma di governo è solo una delle possibili opzioni dell'organizzazione statale, come riconosciuto dallo stesso Legislatore italiano, che, equiparando la finalità di eversione a quella di terrorismo, in sede di formulazione dell'art. 270 *sexies*, c.p., non compie alcuna distinzione tra Paesi democratici e non.

Più complesso è il tema dell'indipendenza.

Anche in questo caso soccorre la dottrina internazionalistica, che evidenzia come l'indipendenza non vada "intesa in senso fattuale, bensì giuridico", occorrendo che "l'autorità dello Stato sia giuridicamente suprema, cioè che non agisca sul piano giuridico, emanando leggi o sentenze o compiendo atti coercitivi, sulla base di decisioni assunte da autorità esterne prive di sostegno e legittimità politica da parte dei destinatari di quegli atti".

Se si accoglie questa nozione di "indipendenza" ci si accorge che l'organismo politico creato dalle Tigri Tamil nel nord-est dello Sri Lanka non era così lontano da una condizione giuridicamente rilevante di indipendenza come potrebbe sembrare a prima vista, in quanto le decisioni del circuito della *governance* tamil (le sentenze dei tribunali; i codici, civile e penale; gli atti coercitivi delle autorità militari e di polizia, per limitarci agli esempi più significativi), si imponevano al popolo tamil in quanto espressione di un'autorità interna dotata di evidente sostegno e legittimità politica da parte dei destinatari dei suddetti atti e non perché sostenute da un'autorità statale esterna, quella singalese, che, anzi, veniva rifiutata dai Tamil.

Allo stesso modo non appare revocabile in dubbio che le L.T.T.E. siano state impegnate in una devastante guerra contro il Governo dello Sri Lanka, che, sin dai primi scontri risalenti al 1983, ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio conflitto armato interno, secondo la nozione accolta dal diritto internazionale, i cui elementi costitutivi sono stati delineati nelle pagine precedenti, con conseguente applicazione dei principi del diritto internazionale umanitario, oggetto delle considerazioni già svolte.

Se ciò è vero come è vero, appare, dunque, evidente che gli atti di violenza riconducibili alle Tigri Tamil, come individuati nella perizia del

prof. Burgio, alcuni dei quali astrattamente idonei a diffondere il terrore tra la popolazione civile (come gli attentati alla vita di uomini politici singalesi e di tamil moderati; l'attacco alla Banca Centrale di Colombo; gli attacchi indiscriminati contro la popolazione civile; l'attentato del 10 marzo 2009 contro una processione religiosa musulmana), non possono considerarsi "terroristici" ai sensi del diritto internazionale, e, quindi, del diritto interno che ad esso si conforma, in quanto riconducibili alle attività delle forze armate di un ente collettivo, le L.T.T.E., assimilabile ad una realtà statale ovvero riconducibile, quanto meno, alla categoria dei movimenti di insurrezione (laddove, meno convincente risulta, nonostante l'intervenuto parziale riconoscimento da parte della comunità internazionale, il suo inquadramento nell'ambito dei movimenti di liberazione nazionale, non risultando dimostrato con sufficiente certezza che le Tigri Tamil si battessero contro una dominazione coloniale o un regime fondato sulla segregazione razziale ovvero contro una occupazione straniera, i tre ostacoli alla piena affermazione del principio dell'autodeterminazione dei popoli riconosciuti pacificamente dalla stessa comunità internazionale contro il quali è legittimo lottare, anche con modalità cruente).

Tali atti, come si è già detto, non sono del tutto irrilevanti penalmente per il diritto internazionale, costituendo condotte punibili, nei modi previsti dal diritto nazionale o internazionale, non come atti di terrorismo internazionale (crimine sconosciuto al diritto internazionale), ma come crimini internazionali, riconducibili alle note categorie dei crimini contro l'umanità, dei crimini di guerra, del genocidio o, quando ne sarà definito compiutamente il contenuto, dei crimini di aggressione (cfr. l'art. 5 dello Statuto della Corte Penale Internazionale).

Ove non si volesse accogliere tale impostazione, peraltro, vi è un ulteriore ostacolo, ad avviso di questo giudice, a considerare le condotte violente poste in essere dalle Tigri Tamil come atti con finalità di terrorismo, secondo la versione accolta nella Convenzione di New York del 1999 sulla repressione del finanziamento del terrorismo e fatta propria dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: la mancanza della natura transnazionale delle condotte stesse.

Ed invero la Pubblica Accusa non ha fornito alcuna prova certa in ordine alle attività terroristiche transnazionali delle L.T.T.E.

Come si è visto, infatti, sulla base degli elementi raccolti, anche all'esito dello svolgimento dell'incarico peritale, l'attività cruenta delle Tigri Tamil si è svolta tutta all'interno dello Sri Lanka, ad eccezione dell'omicidio di Rajiv Gandhi, notoriamente ucciso da una donna "kamikaze" a Sriperumbudur, nello stato indiano del Tamil Nadu, il 21 maggio del 1991, durante un comizio elettorale.

Orbene se, come si è visto, le vicende relative alla storia recente dell'Algeria ed alle attività di un gruppo terroristico algerino sono state ritenute "fatto notorio" da parte della Corte di Cassazione, sembra non revocabile in dubbio che possano ritenersi "fatto notorio" anche quelle relative alla recente storia dell'India ed, in particolare, a Rajiv Gandhi, particolarmente conosciuto dall'opinione pubblica italiana, non solo per il suo ruolo politico, ma anche per avere sposato una cittadina italiana, che ne avrebbe, dopo la sua morte, raccolto l'eredità politica.

Fatta questa precisazione metodologica, le notizie universalmente note al riguardo, facilmente reperibili in una pluralità di siti web, giornalistici e storici, all'interno del sistema di informazione globale conosciuto nel linguaggio comune come "Internet", consentono di affermare che, pur essendo stati riconosciuti colpevoli dell'attentato dall'autorità giudiziaria indiana tre tamil ed una donna indiana, non vi è prova certa che gli attentatori fossero diretta espressione delle Tigri Tamil e che l'omicidio fosse stato deliberato, organizzato ed eseguito su disposizione delle L.T.T.E. e non sulla base di un'iniziativa personale dei condannati o di uno degli altri (numerosi) gruppi tamil impegnati nella lotta per l'indipendenza, diversi dalle L.T.T.E., che, si badi bene, è l'unica organizzazione verso la quale si indirizzano, secondo l'accusa, i fondi raccolti dagli imputati.

Anzi, negli anni 2006-2007 i responsabili delle Tigri Tamil avevano definito "una enorme tragedia storica" l'omicidio, affermazione che alcuni commentatori hanno interpretato come un riconoscimento della paternità dell'attentato, ma che, in tutta evidenza, può prestarsi a differenti letture, tanto che si ipotizza da altri osservatori della storia politica dell'India che i mandanti dell'omicidio andrebbero ricercati tra i componenti della setta religiosa dei Sikh, tradizionali avversari della famiglia Gandhi.

Di conseguenza, mancando del tutto, come si è detto, una prova certa sulla natura transnazionale delle azioni violente delle Tigri Tamil, anche volendo prendere in considerazione l'omicidio di Rajiv Gandhi, tale movimento non può essere considerato un'associazione che si sia proposta il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, secondo la nozione che ne viene comunemente data nel diritto internazionale.

L'ipotesi accusatoria, infine, non appare condivisibile anche sotto un diverso profilo: quello dell'elemento soggettivo del reato, in relazione al quale la prova non risulta essersi formata in termini di certezza.

Come si è visto, infatti, secondo il Supremo Collegio, "sul piano soggettivo, quello previsto dall'art. 270 bis c.p. è un tipico delitto a dolo specifico, nel quale la consapevolezza e la volontà del fatto di reato devono essere indirizzate al perseguimento della peculiare finalità di terrorismo

che connota l'attività dell'intera associazione, che la stessa legge indica, alternativamente, nell'obiettivo di spargere terrore tra la popolazione o in quello di costringere gli Stati o le organizzazioni internazionali a fare o ad omettere un determinato atto", occorrendo "stabilire se le attività di supporto logistico a favore dell'associazione operante all'estero - realizzate attraverso la raccolta di fondi, la fornitura di documenti falsi e il favoreggiamento dell'ingresso clandestino in Italia delle persone la cui destinazione era quella di recarsi a combattere in Paesi stranieri - possano costituire base giustificativa adeguata del convincimento relativo all'inserimento nell'organizzazione transnazionale e all'esistenza di una consapevole volontà orientata alle attività terroristiche" (cfr. Cass. Pen., I Sezione, 11.10.2006, n. 1072).

Sembrerebbe, dunque, che, ad avviso dei giudici di legittimità, per potere integrare l'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 270 bis, c.p., la pur necessaria consapevolezza e volontà di finanziare un'associazione che persegua finalità di terrorismo internazionale non sia sufficiente, essendo necessario dimostrare la specifica e consapevole condivisione, da parte del singolo partecipe, delle attività terroristiche che l'associazione persegue e di cui, attraverso le diverse attività di supporto logistico astrattamente ipotizzabili, nel caso in esame rappresentate dal solo finanziamento, si vuole rendere possibile la realizzazione.

Tale condivisione, ove l'associazione presenti una struttura così complessa come quella delle L.T.T.E., in cui, come si è visto, vengono svolte funzioni amministrative di tipo statale da una pluralità di organi appositamente creati; dove, accanto alla c.d. "ala militare", operano un partito politico, gruppi studenteschi, nonché numerose organizzazioni umanitarie e di sviluppo economico; dove le stesse operazioni militari non sono destinate esclusivamente al perseguimento di finalità terroristiche secondo la nozione comunemente accolta nel diritto internazionale (cfr. la relazione del prof. Burgio), non può dirsi implicita nella conoscenza della natura terroristica di alcune delle azioni cruente rientranti nel programma dell'associazione ovvero da quest'ultima portate a termine, richiedendosi un *quid pluris*.

Occorre, in particolare, ad avviso di questo giudice, dimostrare la piena consapevolezza e volontà da parte del singolo partecipe di destinare il finanziamento di cui l'associazione beneficia, anche solo in parte, conformemente alla previsione dell'art. 2 della Convenzione di New York sulla repressione del finanziamento del terrorismo, ad uno specifico obiettivo terroristico da lui condiviso con gli altri associati (a mero titolo esemplificativo, si potrebbe pensare all'acquisto di un potente esplosivo da utilizzare in un attentato contro un edificio pubblico civile ovvero di un aereo da far esplodere contro un palazzo privato o, ancora, di armi

destinate ad essere utilizzate in un attentato il cui obiettivo è costituito esclusivamente dalla popolazione civile ovvero da un bersaglio militare, che, tuttavia, espone con certezza la popolazione civile al rischio di conseguenze letali *et similia*).

Solo in questo caso l'adesione generica ad un programma "terroristico", si concretizzerebbe, attraverso un finanziamento "mirato" alle attività terroristiche del gruppo, in un contributo causalmente rilevante da parte del singolo al perseguimento delle finalità di terrorismo internazionale proprie dell'associazione e si escluderebbero i rischi di eccessiva indeterminatezza della fattispecie penale..

In altri termini si vuole sostenere in questa sede che, quanto più ampio è il ventaglio di attività svolte da un'associazione che si assume terrorista, quando cioè le azioni violente con finalità di terrorismo sono solo alcune delle attività che l'associazione svolge nel suo complesso, non basta a qualificare in termini di dolo specifico la consapevolezza e la volontà da parte del singolo di contribuire con il proprio finanziamento alla vita dell'associazione, tanto più elevato dovendo essere in questo caso il grado da raggiungere sulla prova della piena consapevolezza e volontà del singolo partecipe in ordine al necessario rapporto strumentale che deve intercorrere tra il suo contributo finanziario e lo specifico raggiungimento degli obiettivi terroristici del gruppo.

Orbene il quadro emerso dai risultati delle intercettazioni telefoniche e dei numerosi sequestri aventi ad oggetto documenti e materiale informatico effettuati dalla polizia giudiziaria, evidenzia come la raccolta di fondi svolta in Italia dalle varie "cellule" delle Tigri Tamil si sviluppasse lungo due direttrici di fondo: una indirizzata al reperimento del sostegno economico necessario a soddisfare i bisogni legati alla sopravvivenza del popolo tamil in madrepatria; l'altra funzionale ad assicurare i mezzi finanziari indispensabili per sostenere le iniziative militari delle L.T.T.E., obiettivo, quest'ultimo, per celare il quale nel caso di controlli da parte delle autorità italiane, si era convenuto, dai vertici del gruppo, di sostenere che la raccolta di fondi in Italia avesse una esclusiva finalità umanitaria, divenuta particolarmente intensa dopo la tragedia dello tsunami del dicembre 2004.

Risulta illuminante, al riguardo, la conversazione telefonica n. 1494, intercettata il 21.3.2007 sulla utenza n. 3479177023, in uso a S. C., in cui quest'ultimo commenta con il suo interlocutore, il quale lo contatta usando una utenza telefonica estera, l'avvenuto fermo di T. J., *alias* Kumar, effettuato a Napoli il 17.3.2007 dalla DIGOS, evidenziando come in possesso di quest'ultimo vi fossero "indicazioni sul *tettem* (programma) e la raccolta del mese".

Nel timore che le forze di polizia potessero scoprire il reale scopo della raccolta di fondi, lo sconosciuto interlocutore dell'imputato gli suggeriva la seguente "linea difensiva": "riguardo questa cosa possiamo dire che i soldi raccolti servono per aiutare le vittime dello tsunami. Possiamo dire che lui è un inviato di una n.g.o.", cioè di una organizzazione non governativa.

Lo stratagemma di presentare la raccolta di fondi come destinata esclusivamente a finalità umanitarie, che ritorna anche in altre conversazioni (si veda, ad esempio, la n. 1557 del 24.3.2007, sulla utenza n. 3479177023, in uso al S. C.), indubbiamente non consente di attribuire particolare rilevanza a quanto affermato dal Del Zanna, in sede di escussione testimoniale, sulla circostanza che due degli imputati ritenuti dall'accusa esponenti di vertice dell'organizzazione operante in Italia, lo stesso S. C. ed il K. N., abbiano patrocinato un'attività di raccolta di fondi destinata esclusivamente a fornire sostegno economico alla popolazione tamil colpita dallo tsunami del 2004.

Tuttavia che le Tigri Tamil reperissero finanziamenti anche per scopi umanitari si evince dalla risposta del S. C. al suo interlocutore: egli, pur non contestando in sé la soluzione propostagli, la riteneva impraticabile nel caso concreto in quanto era già nota (evidentemente alle autorità italiane) l'esistenza di una doppia contabilità relativa ai fondi raccolti in Italia: "Ma il problema è che lì sono indicati tutti i calcoli delle raccolte di ogni città. Non possiamo fare riferimento allo tsunami perché in quell'occasione Konesh ha fatto vedere a loro la raccolta dello tsunami, loro sanno che sono due calcoli diversi".

Ma se ciò è vero, se cioè la raccolta di fondi in territorio italiano da parte delle "cellule" delle Tigri Tamil avveniva secondo le direttrici innanzi menzionate, diventa decisivo dimostrare la piena consapevolezza e volontà da parte degli imputati a ciò preposti che i fondi raccolti sarebbero stati specificamente destinati a finanziare le azioni terroristiche delle L.T.T.E. e non, genericamente, le loro attività militari.

Una prova siffatta, nel caso in esame, non risulta completamente raggiunta, anzi.

Ed invero in diverse conversazioni intercettate viene fatto esplicito riferimento alla lotta armata, al cui sostegno economico si indirizzava la raccolta di fondi organizzata dalle "cellule" italiane, come ad una guerra combattuta da forze armate contro obiettivi militari per l'indipendenza dello Stato in cui si riconosceva il popolo tamil.

Si vedano, in particolare le seguenti conversazioni: la n. 545 del 6.3.2007, intercettata sull'utenza n. 3381492840, in uso a N. S., *alias* Mogan, in cui il suo interlocutore, si esprime nei seguenti termini: "la disciplina militare deve essere perfetta come fa il capo supremo. Ormai c'è solo spazio per lo scontro armato, non ci sono altre soluzioni. Ogni uomo deve essere

disciplinato, così come è stato il capo”; la n. 4342 del 3.7.2007, intercettata sulla utenza n. 3479177023, in uso al S. C., in cui il suo interlocutore lo esorta ad intensificare la raccolta di fondi, dicendogli : “Il vostro lavoro sarà importante per noi qui. Noi qui in Sri Lanka siamo pronti per accendere il fuoco”; la n. 1606 del 27.3.2007, intercettata sulla utenza n. 3479177023, in uso al S. C., in cui il suo ignoto interlocutore affermava testualmente: “la gente deve sapere che questo è il risultato della nostra azione concreta”, nel commentare con lui un’impresa delle Tigri Tamil in Sri Lanka, che, secondo l’Accusa sarebbe consistita in un attentato all’aeroporto di Colombo, di cui però non vengono forniti particolari in ordine alle modalità di esecuzione, per cui è impossibile sapere se si trattava dello scalo civile o dell’aeroporto militare ovvero se l’obiettivo dell’attacco era di tipo militare o meno, anche se, trattandosi con elevata probabilità dell’attacco sferrato da due aerei delle L.T.T.E. di cui si parla nella conversazione n. 204 del giorno prima tra il S. J. C. ed il K. N. (utenza n. 3496241476), il bersaglio va individuato nell’aeroporto militare di Colombo, in quanto oggetto di un identico attacco da parte di due aerei delle Tigri Tamil, come si vedrà, nel 2008. Peraltro tale conversazione è altamente sintomatica della dimensione psicologica e volitiva che caratterizzava i componenti della “cellule” italiane, convinti di agire per sostenere le forze armate delle L.T.T.E., in operazioni militari tipiche di un esercito impegnato in una vera e propria guerra e non in attività terroristiche, come si evince con assoluta chiarezza da un passaggio della suddetta conversazione in cui l’interlocutore del S. C. evidenzia la differenza tra i militari governativi, che avevano sempre colpito i civili, e l’esercito delle Tigri Tamil, che non aveva mai causato vittime civili. Sullo stesso piano si colloca anche la conversazione n. 4174 del 25.6.2007, intercettata sulla utenza n. 3479177023, in uso al S. C., in cui quest’ultimo ribadisce al suo sconosciuto interlocutore, il quale gli chiedeva di intervenire in aiuto del fratello, con elevata probabilità arruolato forzatamente nell’esercito delle Tigri Tamil, che in Sri Lanka era in corso una guerra alla quale nessuno poteva pensare di sottrarsi, limitando il suo contributo al solo sostegno economico. Di notevolissima importanza, al riguardo, è, infine, la conversazione n. 228 del 28.2.2008, intercettata sull’utenza n. 3395968114, in uso a L. J. A., in cui quest’ultimo si compiace con il S. C., per la riuscita di un attacco delle Tigri Tamil nello Sri Lanka, da lui descritto nei termini inequivocabili di un’operazione militare, che aveva suscitato apprensione nel Governo singalese sulla potenzialità offensiva dell’esercito tamil: “...hanno detto che sono arrivati due aerei, hanno attaccato la parte militare dell’aeroporto internazionale di Colombo, sono morte tre persone e 17 o 18 sono rimaste ferite e che qualcuno è sceso col paracadute. Il governo dello Sri Lanka sta studiando come ciò sia potuto accadere e sono molto preoccupati”.

Allo stesso modo va evidenziato che dal complesso delle conversazioni intercettate emerge la piena consapevolezza della maggior parte degli imputati di essere sottoposti ad una costante attenzione da parte delle forze dell'ordine, per sviare la quale vengono presi diversi accorgimenti, e di operare per un gruppo al cui interno vigevano regole rigidissime, che potevano giustificare anche la soppressione fisica di chi commetteva errori gravi, in grado di compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Costante è anche il riferimento alla durezza con cui le L.T.T.E. hanno interpretato il loro ruolo militare, costringendo, in alcuni casi, "i membri più grandi delle famiglie" tamil ad arruolarsi nel loro esercito per impedire l'arruolamento forzato dei più giovani e dei bambini.

Ma tutto ciò non assume rilievo al fine di ritenere dimostrata la consapevolezza e la volontà degli imputati di procedere alla raccolta di fondi per finanziare le operazioni terroristiche delle Tigri Tamil nello Sri Lanka, che, sulla base degli atti, per le ragioni esposte, non può ritenersi provata con assoluta certezza.

Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, tutti gli imputati vanno assolti dal reato di cui al capo a) dell'imputazione con la formula perché il fatto non sussiste, non essendo stata raggiunta la prova piena né che le L.T.T.E. siano qualificabili come associazione che si proponeva il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo secondo le regole del diritto internazionale, né, ove si accolga la tesi contraria, che gli imputati abbiano proceduto alla raccolta di fondi in Italia con lo specifico intento di finanziare le attività che si assumono terroristiche delle Tigri Tamil.

Quanto al delitto di cui al capo b), non può che concordarsi con la richiesta del P.M. di assoluzione non essendosi formata la prova della sussistenza del fatto.

Ed invero, nel corso dell'attività di indagine non è stato possibile individuare nessun episodio specifico di condotte estorsive finalizzate ad ottenere, attraverso violenza o minaccia, dai Tamil residenti in Italia somme di denaro da destinare alla madrepatria, anche per la mancanza di dichiarazioni al riguardo delle eventuali persone offese. Certo, dal complesso delle conversazioni intercettate, si evince che molti degli imputati non avrebbero esitato a ricorrere alla forza pur di ottenere il loro risultato, anche in considerazione delle regole ferree che vigevano all'interno della comunità tamil, ma non vi è prova che ciò sia avvenuto in termini assolutamente riconducibili al paradigma normativo di cui all'art. 629, c.p., in una o più occasioni.

Per tale motivo va, dunque, pronunciata nei confronti di tutti gli imputati sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste dal reato di cui al capo b).

Alla sentenza di assoluzione consegue la restituzione dei beni appartenenti agli imputati originariamente sequestrati, previo dissequestro

Ai sensi dell'art. 544, co. 3, c.p.p., il termine per il deposito della sentenza viene fissato in novanta giorni in considerazione del numero degli imputati e della complessità delle questioni di diritto e di fatto affrontate.

P.Q.M.

Letti gli artt. 438 e ss., 530, co. 2, c.p.p.

ASSOLVE

1)T. J.; 2) S. C.; 3) K. N.; 4) T. V. M.; 5) N. S.; 6) T. P.; 7) V. P.; 8) S. S.; 9) P. P.; 10) A. A.; 11) D. C. A.; 12) T. G.; 13) S. U.; 14) S. J. C.; 15) T. N.; 16) Thi. S.; 17) N. J.; 18) M. J.; 19) J. J.; 20) Se. Ka., 21) R. T.; 22) Th. Pr.; 23) K. S.; 24) S. G.; 25) Si. Ka.; 26) J. C. Q.; 27) P. J.; 28) S. B. dai reati loro rispettivamente ascritti, perché il fatto non sussiste.

Dispone la restituzione agli aventi diritto dei beni ancora in sequestro.

Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 23.6.2011.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2012